

MANUALE DI ISTRUZIONI PER LE



Elezioni del 14, 15, 16 aprile 2025

- **STRUTTURA DELLA FLP E SUA PRESENZA NEI COMPARTI DEL PUBBLICO IMPIEGO**
- **COSA SONO LE RSU**
- **MANUALE OPERATIVO PER LE ELEZIONI DELLE RSU**
- **PRONTUARIO**

Testo elaborato da Pasquale BALDARI, Responsabile del Dipartimento Studi e Legislazione FLP
e realizzato dal Dipartimento Stampa ed Editoria della FLP





La presente guida è articolata in tre parti

La prima parte, denominata **"COSA SONO LE RSU"**, descrive le funzioni, i compiti, i diritti e le tutele sindacali, le modalità operative interne, le incompatibilità e la decadenza dei componenti la RSU.

La seconda parte, denominata **"MANUALE OPERATIVO PER LE ELEZIONI DELLE RSU"**, invece è stata ideata per fornire ai nostri responsabili un valido strumento di supporto, con cui affrontare nella pratica, tutte le fasi di svolgimento delle elezioni RSU.

A tal fine questa seconda parte è molto tecnica e particolareggiata, ed è stata realizzata riportando le norme che disciplinano le RSU (accordi e circolari ARAN in materia) opportunamente integrate con commenti frutto delle esperienze già acquisite nelle passate tornate elettorali.

La terza parte, denominata **"IL PRONTUARIO"**, è stata ideata per fornire ai nostri responsabili un valido strumento di consultazione immediata.

Sommario

STRUTTURE NAZIONALI FLP E RELATIVI RECAPITI.....	6
PREMESSA.....	12
PRIMA PARTE - COSA SONO LE RSU	14
COSA SONO LE RSU.....	15
I COMPITI E LE FUNZIONI DELLE RSU.....	16
I DIRITTI E LE TUTELE DEI COMPONENTI RSU.....	16
LE DECISIONI.....	17
LE INCOMPATIBILITA'.....	17
DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO.....	18
EFFETTI SULLE RSU A SEGUITO DI RIORDINO DELLE AMMINISTRAZIONI O UFFICI.....	19
EFFETTI SULLE RSU A SEGUITO DI DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE.....	20
SECONDA PARTE - MANUALE OPERATIVO ELEZIONI RSU.....	22
INDIZIONE DELLE ELEZIONI E TEMPSTICA.....	23
I COMPARTI DOVE SI VOTA.....	25
MAPPATURA DELLE SEDI ELETTORALI.....	31
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NONCHE' PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.....	32
IL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU.....	33
I COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI.....	35
CHI PUO' E CHI NON PUO' PRESENTARE LE LISTE.....	37
ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO.....	42
IL DIRITTO AL VOTO ("ELETTORATO ATTIVO").....	42
LE CANDIDATURE ("ELETTORATO PASSIVO").....	44
LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA.....	46
LA COMMISSIONE ELETTORALE.....	49
LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI.....	49
I COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.....	50
II PRESIDENTI E GLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE.....	55
LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE.....	55
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI.....	55
I COMPITI DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.....	56
IL COMITATO DEI GARANTI.....	57
LE OPERAZIONI DI VOTO.....	59
LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.....	60
IL LUOGO DELLA VOTAZIONE.....	60
LA SELEZIONE ELETTORALE.....	60
IL RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI.....	61
LE SCHEDE ELETTORALI.....	61
LA SEGRETEZZA DEL VOTO.....	62

IL VOTO DI LISTA ED IL VOTO DI PREFERENZA	62
LA CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE	63
LA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO	64
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	65
LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI.....	65
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	66
LO SCRUTINIO DELLE SCHEDE	66
IL RIPARTO ED ATTRIBUZIONE DEI SEGGI	68
IL VERBALE ELETTORALE FINALE E RELATIVI ADEMPIMENTI	73
I RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE	76
I RICORSI AL COMITATO DEI GARANTI.....	77
L'INSEDIAMENTO DELLA RSU.....	77
LA TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN	78
RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI	
SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA.....	80
CORREZIONE DEI VERBALI TRASMESSI ALL'ARAN.....	81
RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI ALL'ARAN	82
DOCUMENTI CORRELATI ALLA CIRCOLARE ARAN N°1 DEL 16.01.2025	82
NORME DISAPPLICATE	83
ALLEGATI.....	85
TESTO COORDINATO dell'ACNQ 12.04.2022 “Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.” con:	
<input type="checkbox"/> il CCNQ integrativo 16.11.2023 (comparto Funzioni Centrali)	
<input type="checkbox"/> il CCNQ integrativo 06.05.2024 (Comparto Funzioni Locali)	
<input type="checkbox"/> Il CCNQ integrativo 26.09.2024 (Comparto Sanità)	86
 DPCM 5 novembre 2010, n. 226 Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo. (GU n. 303 del 29-12-2010)	115
 CCNQ 20.11.2024 - Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti	117
 Circolare ARAN n° 1 del 16 gennaio 2025 con oggetto “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni	121
 CCNQ 22.02.2024 PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI PER IL TRIENNIO 2022 – 2024	122
 CCNQ 04.12.2017 aggiornato e coordinato con il CCNQ 19.11.2019 e il CCNQ 30.11.2023 Ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024.....	129



DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 138

PARTE TERZA - IL PRONTUARIO 144

FIGURE DI RIFERIMENTO..... 145

ISTRUZIONI IN SINTESI 145

SCADENZE ED ADEMPIMENTI PIU' IMPORTANTI 147

ELENCO DELLA MODULISTICA..... 148

TABELLA N.2 (art.32 del Regolamento)..... 149

SCHEDA ESPLICATIVA – Comparti Funzioni Centrali e PCM..... 150

STRUTTURE NAZIONALI FLP E RELATIVI RECAPITI

SEGRETERIA GENERALE FLP

Marco CARLOMAGNO	Segretario Generale
Lauro CRISPINO	Segretario Generale Aggiunto
Roberto CEFALO	Segretario Generale Aggiunto
Roberto SPERANDINI	Segretario Generale Aggiunto
Antonio DE VENERE	Componente della Segreteria Generale
Rosalia MARULLO	Componente della Segreteria Generale
Giovanni MORIGGI	Componente della Segreteria Generale
Giancarlo PITTELLI	Componente della Segreteria Generale

- ✓ Sede nazionale: via Aniene 14 - 00198 Roma
Tel. 06042013410 / 0642000358 / 0642010899 - cellulare 393 92 55 731
e-mail: flp@flp.it – PEC: flp@flpepc.it - sito internet: www.flp.it

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

📁 **Coordinamento Nazionale FLP ACT**

(organizza i lavoratori dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale)

Responsabile Nazionale: **Roberto Cefalo**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: flp@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP AGID**

(organizza i lavoratori dell'Agenzia Italiana per il Digitale)

Responsabile Nazionale: **Antonino Nasone**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: flp@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP AICS**

(organizza i lavoratori dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo)

Responsabile Nazionale: **Rosalia Marullo**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: flp@flp.it



📁 **Coordinamento Nazionale FLP AIFA**

(organizza i lavoratori dell'Agencia Nazionale del Farmaco)

Responsabili Nazionali: **Daniele Pinna e Maura Fiaccavento**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: flp@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP AFFARI ESTERI**

(organizza i lavoratori del Ministero degli Affari degli Esteri e della Cooperazione Internazionale)

Coordinatore Generale: **Lucio Taglione**

Sede: stanza sindacale n. 305 bis piano terra c/o Ministero – piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma - telefono 06 36915433 - fax 06 91659249
sito internet: <https://affariesteri.flp.it/> - e-mail: esteri@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP ANG**

(organizza i lavoratori dell'Agencia Nazionale per i Giovani)

Responsabile Nazionale: **Antonino Nasone**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: flp@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP ANSBC**

(organizza i lavoratori dell'Agencia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati)

Coordinatore Generale: **Debora Fortin**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: anbsc@flp.it – debora.fortin@anbsc.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP AVVOCATURA**

(organizza i lavoratori dell'Avvocatura Generale dello Stato)

Coordinatore Generale: **Raffaele Peri**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 - e-mail: raffaele.peri@avvocaturastato.it – avvocatura@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP CONSIGLIO DI STATO E TAR**

(organizza i lavoratori del Consiglio di Stato e dei TAR)

Responsabili Nazionali: **Roberto Cefalo – Giovanni Moriggi**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 - e-mail: flp@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP CORTE DEI CONTI**

(organizza i lavoratori della Corte dei Conti)

Coordinatore Generale: **Carla Visca**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 338 71 03 742- e-mail: corteconti@flp.it – carlavisca@corteconti.it



📁 **Coordinamento Nazionale FLP DIFESA**

(organizza i lavoratori del Ministero della Difesa)

Coordinatore Generale: **Antonio Nappo**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 - sito internet: www.flpdifesa.org - e-mail: difesa@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP ECOFIN – AGENZIE FISCALI**

(organizza tutti i lavoratori del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia del Demanio)

Coordinatore Generale: **Roberto Sperandini**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 - sito internet: www.flpagenziaemef.it - e-mail: agenzie-mef@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP EPNE**

(organizza i lavoratori degli Enti Pubblici non economici)

Coordinatore Generale: **Antonio Alberini**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 - e-mail: epne@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP GIUSTIZIA**

(organizza i lavoratori del Ministero della Giustizia)

Coordinatori Generali: **Francesca Mezzanotte**

Sede: stanza sindacale c/o Ministero – via Arenula, 70 - 00186 Roma - telefono 06 64760274
sito internet <https://giustizia.flp.it> – e-mail: giustizia@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP INTERNO**

(organizza i lavoratori del Ministero dell'Interno)

Coordinatore Generale: **Dario Montalbetti**

Sede: Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 44 – 00184 Roma - telefono - 06 46547989
06 4880631 - sito internet: <https://interno.flp.it> - e-mail: interno@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP LAVORO INL - ANPAL**

(organizza i lavoratori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro)

Coordinatore Generale: **Angelo Piccoli**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cell. 3939255731 - 3927965811 – sito internet <https://lavoro.flp.it> - e-mail: lavoro-inl@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP MIC**

(organizza i lavoratori del Ministero della Cultura)

Coordinatore Generale: **Rinaldo Satolli**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 – sito internet: www.flpbac.it - e-mail: mic@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP MIT**

(organizza i lavoratori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Coordinamento Nazionale: **Marco Caiazza, Mauro Caiazza e Lorenzo Campopiano**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 – e-mail: mit@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP MIMIT e ICE**

(organizza i lavoratori del Ministero delle Imprese e del Made In Italy e dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane)

Responsabile Nazionale: **Rosalia Marullo**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 - e-mail: flp@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP MASE**

(organizza i lavoratori del Ministero dell'Ambiente e della Sovranità Energetica)

Responsabile Nazionale: **Cinzia Agostini**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 – e-mail: ambiente@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP MIUR**

(organizza i lavoratori del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca) Coordinatore Generale: **Alessandro Losacco**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 – e-mail miur@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP Politiche Agricole**

(organizza i lavoratori del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo)

Coordinamento Generale: **Antonio De Venere – Onofria Burgio**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 - e-mail: onofria.burgio@flp.it – masaf@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP Salute**

(organizza i lavoratori del Ministero della Salute)

Coordinatore Generale: **Daniele Pinna**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 – e-mail: pinnadaniele@libero.it - salute@flp.it

📁 **Coordinamento Nazionale FLP Sicurezza e Trasporti**

(organizza i lavoratori del Ministero dell'ENAC, dell'ANFISA e dell'ANSP)

Coordinatore Generale: **Elisabetta Bergamini**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 – e-mail: sicurezzastrasporti@flp.it



📌 **Coordinamento Nazionale FLP Turismo**

(organizza i lavoratori del Ministero del Turismo)

Coordinatore Generale: **Roberto Cefalo e Adriana Lauria**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: flp@flp.it

COMPARTO P.C.M.

📌 **Coordinamento Nazionale FLP PCM**

(organizza i lavoratori della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Coordinatore Generale: **Antonio De Venere**

Sede: via della Mercede, 96 – 00187 Roma - telefono 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 - e-mail: pcm@flp.it – antonio.devenere@flp.it

COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

📌 **CSE FLPL – Dipartimento FLP**

(organizza i lavoratori del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali)

Responsabile Nazionale: **Roberto Cefalo**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 - e- mail: flp@flp.it

COMPARTO SANITA'

📌 **CSE SANITA' – Dipartimento FLP**

(organizza i lavoratori del comparto della Sanità e della Sanità Privata)

Responsabile Nazionale: **Elena Izzo**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 - e- mail: csesanita.flp@cse.cc

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

📌 **Coordinamento Nazionale FLP SCUOLA**

(organizza i lavoratori del settore SCUOLA)

Coordinatore Generale: **Carmelo Cerenzia**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
Cellulare 338 94 24 061 - sito internet: <https://scuola.flp.it/> - e-mail: scuola@flp.it

📌 **Coordinamento Nazionale FLP RICERCA**

(organizza i lavoratori del settore RICERCA)

Coordinatore Generale: **Sandro Mazzola**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731 - e-mail: sandro.mazzola@flp.it



🏠 **Coordinamento Nazionale FLP UNIVERSITA'**
(organizza i lavoratori del settore UNIVERSITA')

Coordinatore Generale: Rosario Nicita

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 - e-mail: universita@flp.it - nicitarosario@yahoo.it

PREMESSA

§ 1 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025; Art. 1 ACNQ 12.04.2022

Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025:

- con il termine “**Amministrazione**” sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché le istituzioni scolastiche ed educative, mentre con la dizione “**comparto**” si intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui da ultimo al CCNQ del 22 febbraio 2024.
- Con il termine “**collegio elettorale**” o “**collegio**”, si intende l’ambito di elezione della RSU, che:
 - 1) per Amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri coincide con la sede di elezione RSU come individuata dal processo di **mappatura** di cui all’art. 2 del *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto il 20 novembre 2024;
 - 2) per tutte le altre Amministrazioni coincide con l’unica sede di elezione RSU dell’Amministrazione stessa.
- Con il termine “**Sezione**” o “**Sezione elettorale**”, si intende il luogo fisico individuato per l’esercizio del diritto di voto. Qualora l’articolazione interna su base territoriale del collegio elettorale lo richieda, possono essere istituite più sezioni elettorali all’interno del Collegio.

ACNQ 12.04.2022:

- Con il termine “**amministrazioni**” si intendono le amministrazioni, aziende ed enti ovvero i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie;
- Con il termine “**sedi o strutture periferiche**” si intendono le sedi o strutture periferiche delle amministrazioni che siano state individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa;
- Con il termine “**RSU**” si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale;
- Con il termine “**associazioni sindacali rappresentative**”: si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 commi 1 e 2

del d.lgs. 165/2001;

- Con il termine **“organizzazioni sindacali rappresentative”**: si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
- Con il termine **“confederazioni rappresentative”**: si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
- Con il termine **“istituzioni scolastiche educative e di alta formazione”** si intendono:
 - le **“istituzioni scolastiche ed educative”** che sono: le scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
 - le **“istituzioni di alta formazione”**, che sono: le accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
- Con il termine **“CCNQ 4 dicembre 2017”** si intende il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 4 dicembre 2017 come modificato ed integrato dal CCNQ 19 novembre 2019;
- Con il termine **“d.lgs. n. 165/2001”** si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa, infine, che **le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU** e che, per quanto concerne la individuazione **dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**, si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). (§ 1 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

PRIMA PARTE

COSA SONO LE R.S.U.



COSA SONO LE RSU

Art 3 ACNQ 12.04.2022

Per effetto dell'accordo tra l'A.Ra.N. e le confederazioni sindacali del 7 agosto 1998 ora **sostituito dal ACNQ 12.04.2022**, la **contrattazione sindacale sui posti di lavoro**, che prima dell'accordo era stata prerogativa delle R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali) delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, è **demandata alle R.S.U.** (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette da tutto il personale e alle **OO.SS. territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto** in base ai criteri stabiliti nello stesso Contratto.

La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.

Alla costituzione della RSU si procede mediante **elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.**

Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Le Rappresentanze sindacali Unitarie (in sigla, RSU) costituiscono le rappresentanze sindacali elette direttamente dai lavoratori con mandato triennale e, a livello decentrato locale, fanno parte della delegazione trattante di parte sindacale insieme alle OO.SS. territoriali rappresentative nel Comparto.

Il D.lgs. n. 80/98, che ha modificato il D.lgs. 29/93 (ora D.lgs. 165/2001), assicura certezza giuridica all'elezione delle RSU, anche perché i consensi che le organizzazioni sindacali avranno ricevuto concorreranno (unitamente al dato associativo) a definire la rappresentatività reale che determinerà:

- la titolarità alla contrattazione di 1° livello (ARAN) e di 2° livello (decentrata nazionale e territoriale);
- la validità dei CCNL e dei Contratti Integrativi decentrati di Amministrazione sottoscritti dai soggetti aventi titolo;
- la ripartizione delle agibilità sindacali (aspettative, permessi, ecc.).

Tali elezioni serviranno quindi, anche per misurare la rappresentatività reale delle organizzazioni sindacali a livello nazionale. Il dato elettorale, mediato con il dato delle tessere, costituirà il livello di rappresentatività delle varie sigle sindacali all'interno del loro comparto. Attualmente il livello minimo di rappresentatività è fissato al 5%, e solo le sigle che raggiungono tale livello diventano rappresentative e vengono ammesse al tavolo di contrattazione.

Le Organizzazioni Sindacali rappresentative nel Comparto sono titolari di contrattazione di 1° livello (livello ARAN, per il contratto collettivo nazionale di categoria).

Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale diventano titolari di contrattazione nelle Amministrazioni del comparto, sia a livello nazionale (contrattazione decentrata nazionale) sia a livello di Ente ("posto di lavoro") nei posti di lavoro (contrattazione decentrata locale), in tal caso insieme alle R.S.U.

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLE RSU

Artt. 5 e 13 ACNQ 12.04.2022

La RSU sostituisce le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o altre strutture analoghe comunque denominate delle singole organizzazioni sindacali presenti nei luoghi di lavoro **ed ai loro dirigenti** nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

Infatti, le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo quadro e che vi abbiano formalmente aderito, s'impegnano, partecipando all'elezione della RSU, a non costituire rappresentanze sindacali aziendali (art. 13, comma 1, ACNQ 12.04.2022).

Ciò non significa che le singole organizzazioni sindacali non possano conservare o costituire propri **"terminali di tipo associativo"** (comitati degli iscritti) nei singoli posti di lavoro, dandone comunicazione alle stesse, con rappresentanti accreditati che possono usufruire dei permessi sindacali e delle tutele previste per i dirigenti sindacali anche se la titolarità negoziale è in ogni caso riconducibile alle strutture territoriali di categoria (art. 13, comma 2, ACNQ 12.04.2022).

Alla RSU è assegnata la titolarità della contrattazione decentrata locale e integrativa che svolgerà assieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo contratto nazionale di lavoro.

Inoltre, in conformità a quanto sarà stabilito dai contratti nazionali di comparto, la RSU potrà esercitare in via esclusiva i diritti d'informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali in generale.

Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono al CCNQ 12.04.2022 conservano le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 165/2001, con tutte le loro prerogative (art. 13, commi 3 e 4, CCNQ 12.04.2022).

I DIRITTI E LE TUTELE DEI COMPONENTI DELLE RSU

Art. 5 ACNQ 12.04.2022

Per lo svolgimento dell'attività sindacale, ai membri della RSU (che subentrano alle R.S.A. nella titolarità dei diritti sindacali e delle competenze contrattuali) al pari delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è garantito il diritto di usufruire di permessi sindacali retribuiti e non retribuiti, il diritto di indire le assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro, il diritto all'uso di locali idonei all'attività e il diritto d'affissione.

I membri delle RSU hanno inoltre diritto a tutte le tutele previste per i dirigenti sindacali (divieto di trasferimento, divieto di discriminazione, etc...).

Rimangono esclusivamente in capo alle organizzazioni sindacali le aspettative ed i distacchi e il diritto ad usufruire permanentemente di locali messi a disposizione dalle amministrazioni.

Le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia

Giulia ricevono un'adeguata tutela che consente loro un'adeguata rappresentanza in seno ai nuovi organismi.

LE DECISIONI

Art. 12 ACNQ 12.04.2022

La RSU ha natura di **soggetto sindacale unitario** cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale.

Le decisioni relative all'attività delle R.S.U. sono assunte a maggioranza dei componenti.

Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno.

Le decisioni relative all'attività negoziale sul posto di lavoro sono assunte dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto in base ai criteri stabiliti nello stesso Contratto.

LE INCOMPATIBILITA'

Art. 8 ACNQ 12.04.2022

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica:

- in organismi istituzionali;
- carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.

Per altre incompatibilità valgono quelle previste da:

- disposizioni legislative;
- dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali.

Non esiste, pertanto, una casistica delle incompatibilità, né l'Aran può definirla in quanto la natura endosindacale e unitaria della RSU, organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori che assume le decisioni a maggioranza dei propri componenti, esclude che altri soggetti (Aran, Amministrazioni, Organizzazioni sindacali) possano direttamente intervenire sulla sua composizione e sul suo funzionamento. In sostanza la RSU, una volta eletta, vive di vita propria e agisce autonomamente.

Nel caso in cui si rilevi un'incompatibilità, è esclusivamente in capo alla RSU il compito di dichiarare decaduto il componente e di provvedere alla sua sostituzione, dandone comunicazione all'Amministrazione e ai lavoratori interessati. Ciò non significa che, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, le stesse non possano essere evidenziate e segnalate alla RSU, per le eventuali decisioni di competenza. Tale circostanza, comunque, non incide sulle relazioni sindacali nell'Amministrazione in quanto al tavolo della contrattazione integrativa partecipa la RSU nella sua dimensione unitaria e, pertanto, non rileva la posizione del singolo componente.

Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

Art. 9 e dichiarazione congiunta n°1 ACNQ 12.04.2022; § 1 e § 2 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025.

Tutte le RSU attualmente in carica, a prescindere dalla data di elezione e costituzione, termineranno il proprio mandato ad aprile 2025 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 che esclude la possibilità di proroga degli organismi in parola.

Ciò significa che **devono essere tutte rielette**, sia nel caso in cui siano state costituite nel mese di aprile 2022 ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva nel corso del triennio, applicando quanto concordato tra Aran e Confederazioni sindacali con il **Protocollo del 20.11.2024** che definisce il calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti e la tempistica delle procedure elettorali. (§ 2. Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. (Art. 9, comma 1, ACNQ 12.04.2022)

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le Amministrazioni dei Comparti Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e Ricerca e PCM e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. (§ 2. Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025; Art. 16, comma 5, ACNQ 12.04.2022))

In tutti i casi di **dimissioni o decadenza di uno dei componenti**, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.

Il componente RSU decade (art.9, comma 4, CCNQ 12.04.2022):

- in caso di incompatibilità di cui all'art. 8 del CCNQ 12.04.2022;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU;
- in caso di assenza continuativa dall'ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto. (Dichiarazione congiunta n°1 ACNQ 12.04.2022).

In tali casi di decadenza del componente RSU, l'amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.

La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, **il numero dei componenti scenda al di sotto del 50%** del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo. (art. 9, comma 5, CCNQ 12.04.2022)

Nei casi di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, la RSU comunica all'amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante. (art. 9, comma 6, CCNQ 12.04.2022)

Invece, nell'ipotesi in cui il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto, la RSU comunica all'amministrazione ed ai lavoratori la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU. (art. 9, comma 6, CCNQ 12.04.2022)

Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti commi, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni. (art. 9, comma 7, CCNQ 12.04.2022)

La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all'art. 16 (Modalità per indire le elezioni) del CCNQ 12.04.2022, entro cinque giorni da quest'ultima.

Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma precedente, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, art. 9, CCNQ 12.04.2022, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

La nuova RSU eletta, "a prescindere dalla data di costituzione", resta in carica sino alla rielezione delle RSU "naturali". (Art. 16, comma 6, ACNQ 12.04.2022)

EFFETTI SULLE RSU A SEGUITO DI RIORDINO DELLE AMMINISTRAZIONI O UFFICI

Art. 11 ACNQ 12.04.2022 e Art. 4 ACNQ 16.11.2023 integrativo Comparto Funzioni Centrali; Art. 2 Clausola di salvaguardia ACQ 06.05.2024 integrativo Comparto Funzioni Locali; Art. 2 Clausola di salvaguardia ACQ integrativo 26.09.2024 Comparto Sanità

In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4 (Numero dei componenti), sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono transitati.

In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici incorporanti o scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere

sede RSU.

Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito di processi di riordino/scorporo sopra indicato, esiste un'unica RSU.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino/scorporo sopra indicati, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 dell'ACNQ 12.04.2022.

Qualora, anche a seguito di processi di riordino/scorporo sopra indicati, **il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti** la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla decadenza.

Nelle more delle elezioni, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, **le parti convengono di incontrarsi** per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario. (Art. 4 Clausola di salvaguardia ACNQ 16.11.2023 integrativo all'ACNQ 12.04.2022 – FUNZIONI CENTRALI)

Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario. (Art. 2 Clausola di salvaguardia ACQ 06.05.2024 integrativo Comparto Funzioni Locali)

Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario. (Art. 2 Clausola di salvaguardia ACQ integrativo 26.09.2024 Comparto Sanità)

EFFETTI SULLE RSU A SEGUITO DI DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Art. 10 ACNQ 12.04.2022

Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.



Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento sopra detto, esiste un'unica RSU.

In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni scolastiche o educative derivanti dal predetto dimensionamento sarà formata, anche in deroga all'art. 4 (Numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica o educativa ove sono transitati. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica o educativa.

Qualora, a seguito dell'applicazione transitoria di cui al precedente punto, **presso l'istituzione scolastica o educativa il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due** la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU. **Nelle more delle elezioni,** e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni scolastiche o educative derivanti dal predetto dimensionamento non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 dell'ACNQ 12.04.2022.

La RSU decade laddove resti in carica meno del 50% del numero previsto. In tal caso si procede a **nuove elezioni** con le stesse modalità previste per il caso in cui il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due.

SECONDA PARTE

IL MANUALE OPERATIVO DELLE ELEZIONI RSU

INDIZIONE DELLE ELEZIONI E TEMPISTICA

Artt. 1 e 3 PROTOCOLLO 20.11.2024; § 2 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

L'elezione delle RSU è promossa, congiuntamente o disgiuntamente, dalle associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito all'accordo quadro (Art. 16, comma 1, ACNQ 12 aprile 2022).

Le elezioni RSU per il personale non dirigente del prossimo **aprile 2025**, sono state **indette** con il **Protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali del 20.11.2024** e si terranno nei giorni **14, 15 e 16 aprile 2025**.

Le OO.SS territoriali, o le proprie articolazioni aziendali, ne daranno comunicazione alle lavoratrici ed ai lavoratori delle singole amministrazioni, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti nell'apposito albo dell'amministrazione o pubblicata nell'intranet dell'Amministrazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato. (Art. 16, comma 4, ACNQ 12.04.2022)

Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

27 gennaio 2025 Lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025 Martedì	<ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali <u>che ne fanno richiesta</u>; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
6 febbraio 2025 Giovedì	termine iniziale per l'insediamento della Commissione elettorale
14 marzo 2025 Venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025 Lunedì	termine finale per l'insediamento della Commissione elettorale
3 aprile 2025 Giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
14-15-16 aprile 2025 Lunedì Martedì Mercoledì	votazioni

Dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	Scrutinio
17 - 24 aprile 2025 da Giovedì a Giovedì	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile – 6 maggio 2025 da Lunedì a Martedì	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Le elezioni si svolgeranno contestualmente **in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 22 febbraio 2024**, nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226. (Art. 1 PROTOCOLLO 20.11.2024; § 2 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)
Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

Il primo giorno delle votazioni (14 aprile 2025) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale –o delle sezioni elettorali qualora le Commissioni elettorali, in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, decidano di allestire più sezioni che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU - nonché per le operazioni di voto.

È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare, l'orario dell'ultimo giorno di votazione (**16 aprile**), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate sull'intranet dell'Amministrazione.

Pertanto, **i giorni 14, 15 e 16 aprile 2025** sono dedicati alle **votazioni**.

Le operazioni di **scrutinio** si terranno a partire **dalla chiusura delle operazioni elettorali ed entro le ore 14:00 di giovedì 17 aprile**. Conseguentemente, nella singola amministrazione **non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio**.

Il verbale elettorale dovrà essere affisso **dal 17 al 24 aprile 2025**.

Si ribadisce che a prescindere dalla data di costituzione, **tutte le RSU delle amministrazioni ricomprese nei comparti indicati devono essere rielette**.

Si precisa, infine, che **le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU** e che, per quanto concerne la individuazione dei **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**, si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). (§ 1 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

I COMPARTI DOVE SI VOTA

Le elezioni si svolgeranno nei giorni **14, 15 e 16 aprile 2025** contestualmente in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente **CCNQ del 20.02.2024** nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 (Art. 1 PROTOCOLLO 20.11.2024; § 2 Circolare ARAN n.1 del 16.1.2025).

Le lavoratrici e i lavoratori pubblici eleggeranno, a suffragio universale e a voto segreto, le loro RSU in tutti i luoghi di lavoro dei seguenti comparti ed enti:

- A. Comparto delle Funzioni centrali;
- B. Comparto delle Funzioni locali;
- C. Comparto dell'Istruzione e della ricerca;
- D. Comparto della Sanità;
- E. Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CCNQ 20 febbraio 2024 per la definizione dei comparti e aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024)

Comparto delle Funzioni Centrali

Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:

I.:

- Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL;

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300 vigente al 18.11.2024

Art. 2 (Ministeri)

1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;

((6) Ministero) delle imprese e del made in Italy (ex Ministero dello sviluppo economico- MISE);

((7) Ministero) dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - (MASAF) (ex Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo- MIPAAFT);

- ((8) Ministero) dell'ambiente e della sicurezza energetica (in acronimo MASE) (ex Ministero della transizione ecologica (MiTE);
- ((9) Ministero) delle infrastrutture e dei trasporti – MIT (ex Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili- MIMS);
- 10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ((11) Ministero) dell'istruzione e del merito;
- 12) Ministero dell'università e della ricerca;
- 13) Ministero della cultura - MIC;
- 14) Ministero della salute;
- 15) Ministero del turismo.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n.29 del 1993 e la relativa responsabilità.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 4-bis. Il numero dei Ministri è stabilito in quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

- Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA;
- Agenzia Italiana per la Gioventù – AIG, già Agenzia Nazionale per i Giovani;
- ~~Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro – ANPAL, fino alla data di decorrenza della sua soppressione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 e s.m.i.;~~
- ~~Agenzia per la Coesione Territoriale (fino al 30 novembre 2023);~~
- Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo sviluppo – AICS;
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE;
- Agenzia per l'Italia digitale – AGID;
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC;
- Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR;
- Agenzia Nazionale per la meteorologia e climatologia – ItaliaMeteo;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL;
- Centro interforze studi applicazioni militari – CISAM;
- Centro di supporto e sperimentazione navale – CSSN;

- Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

✓ Agenzia Industrie Difesa (rif. Ministero della Difesa)

II.:

- Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

III.:

- Accademia nazionale dei Lincei;
- Aero Club d'Italia – AeCI;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;
- Automobile Club d'Italia – ACI;
- Autorità di Bacino Distrettuali;
- Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque;
- Club Alpino Italiano – CAI;
- Consorzio dell'Adda;
- Consorzio dell'Oglio;
- Consorzio del Ticino;
- Ente nazionale per il Microcredito – ENM;
- Enti Parco nazionali;
- Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
- Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana;
- Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL;
- Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS;
- Lega italiana per la lotta contro i tumori – LILT;
- Lega navale italiana - LNI;
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 920, della L. 30.12.2021, n. 234;
- Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;

IV.:

- Ente nazionale aviazione civile – ENAC;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.

Comparto delle Funzioni Locali

Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti;
- Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Comparto dell'Istruzione e della ricerca

Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della Ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da:

I.:

- Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;

II.:

- Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti Superiori di Studi Musicali anche a seguito della loro trasformazione in Conservatori di musica statali;

III.:

- Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

IV.:

- Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA;
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA
- Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – (AREA Science Park);
- Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA;
- Istituto italiano di studi germanici – IISG;
- Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INdAM;

- Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE;
- Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- Istituto nazionale di statistica – ISTAT;
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI;
- Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN;
- Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP;
- Istituto superiore di sanità – ISS;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”;
- Stazione zoologica “Antonio Dohrn”;

V.:

- Agenzia spaziale italiana – ASI;

VI.:

- Personale ex ISPEL transitato all'INAIL ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.L. 78/2010;
- personale ex ISFOL transitato all'ANPAL ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2015 fino alla data di decorrenza della soppressione dell'ANPAL ai sensi dell'art. 3 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 e s.m.i..

Comparto della Sanità

Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;
- Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
- Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per la ricerca medica e di sanità pubblica;
- Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 – ARES 118;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza – AREU;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna – AREUS;

- Azienda Zero;
- Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale –ESTAR;
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS;
- Agenzia Regionale di coordinamento per la salute – ARCS;
- Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo – ACSS;
- Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia – AReSS Puglia;
- Azienda ligure sanitaria della regione Liguria – A.LI.SA.;
- Azienda Regionale della Salute Sardegna – ARES Sardegna;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica – RSA;
- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP;
- Agenzie regionali per la protezione ambientale – ARPA;
- Altri enti del servizio sanitario.

Art. 3 comma 1 DPCM 5 novembre 2010, n. 226

➤ **Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

MAPPATURA DELLE SEDI ELETTORALI

Dichiarazione congiunta n. 1 e art.2 PROTOCOLLO del 20.11.2024; § 3 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025; Art. 1 ACNQ 16.11.2023 integrativo Comparto Funzioni Centrali

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Locali e del comparto Sanità, nonché del comparto Istruzione e Ricerca limitatamente alle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e alle Università. (Art.2 PROTOCOLLO del 20.11.2024) In tali enti, dunque, ad ogni Amministrazione, corrisponde un unico collegio elettorale (che ricomprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

Per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche ed educative sedi di elezione delle RSU) e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) (fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e degli uffici scolastici consolari, con riferimento al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge 153 del 1971), alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta. Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) fornirà l'elenco delle Istituzioni di alta formazione (Accademie, Conservatori di musica e ISIA) sedi di elezione delle RSU. (Dichiarazione congiunta n. 1 e art. 2 del Protocollo 20.11.2024)

Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità, nonché le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università, **non** devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione. (Art. 2 del Protocollo 20.11.2024)

Sono previste più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Centrali, del comparto Istruzione e Ricerca (limitatamente agli Enti di ricerca e quindi con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU occorre fare riferimento agli appositi Protocolli (per la mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU) che le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche hanno definito con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento entro il **10 gennaio 2025.** (§ 3 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

N.B.: Le "mappature" delle sedi RSU, saranno inviate tempestivamente a tutti i responsabili periferici FLP da parte delle Strutture Nazionali interessate.

Per il Comparto Funzioni Centrali (Art. 1 ACNQ 16.11.2023 integrativo all'ACNQ 12.04.2022) le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascuna amministrazione, presso le articolazioni organizzative in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

- a) per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
- b) per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 unità ed aventi sede unica, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;

- c) per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni individuate a seguito delle apposite procedure di mappatura come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro.

Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **15 gennaio 2025**. La trasmissione all'A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato excel all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it. (Art. 2 del Protocollo 20.11.2024)

L'adempimento è particolarmente importante sia perché permette all'Aran di dotarsi di una corretta e compiuta "anagrafe" delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta dei dati, sia perché solo dopo aver ricevuto le mappature, l'Agenzia potrà avviare **la registrazione dei Responsabili di ogni singolo posto di lavoro sede di elezione RSU (RLC)**, per consentire agli stessi la trasmissione dei verbali elettorali.

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NONCHE' PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO

**§ 20 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025; Art. 14 ACNQ 12.04.2022; Art. 3 ACNQ 16.11.2023
integrativo Comparto Funzioni Centrali**

L'art. 14 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 prevede che *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi."*

La clausola in parola dispone, dunque, che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si terrà un unico procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi.

La competizione elettorale si svolgerà fra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali nei due distinti collegi.

In particolare, verrà costituita una sola Commissione elettorale.

Inoltre, poiché le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il numero dei componenti della stessa è determinato tenendo conto della somma dei dipendenti aventi diritto al voto in entrambi i collegi.

Analogamente, il quoziente necessario per la validità delle elezioni, di cui all'art. 30, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022, dovrà essere verificato con riguardo alla totalità dei lavoratori aventi diritto al voto, indipendentemente dal collegio di appartenenza.

L'esercizio di voto, invece, avverrà in due collegi separati, in ognuno dei quali si procederà alle votazioni ed all'assegnazione di un seggio sulla base dei criteri generali previsti dall'ACNQ 12 aprile 2022

A tal fine il calcolo del quorum di cui al paragrafo § 15 (Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) andrà riferito al numero complessivo dei voti validi della RSU.

L'altro o gli altri seggi (*di norma 1, attesa l'esiguità dei dipendenti ricompresi nella singola sede RSU*), andranno, invece, assegnati alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto i maggiori resti.

Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non vengano presentate liste o non si presenti alcun elettore tutti i seggi verranno assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale.

La Commissione elettorale, infine, dovrà redigere un verbale per ciascuno dei collegi più un verbale elettorale finale complessivo, sulla base delle regole di cui al paragrafo § 16 (Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025).

Si ricorda che, in tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire una sola lista. Pertanto, qualora una organizzazione sindacale abbia presentato due liste (*una per collegio*), nel verbale finale la stessa dovrà apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma dei voti ottenuti nei singoli collegi.

I dipendenti del comparto Funzioni Centrali che operano presso le sedi estere diverse da quelle del MAECI di cui all'art. 14 dell'ACNQ del 12.4.2022 partecipano alle votazioni per la RSU dell'unità di riferimento presso la Direzione generale della rispettiva amministrazione. A tal fine è costituito apposito seggio presso l'Ufficio Consolare del Paese in cui insiste la sede di lavoro, che comunica l'esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento appena terminate le operazioni di scrutinio. (Art. 3 ACNQ 16.11.2023 integrativo Comparto Funzioni Centrali)

IL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU

§ 14 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025; art. 4 ACNQ 12.04.2022; artt. 2 e 5 del PROTOCOLLO 20.11.2024; Art. 2 ACNQ 16.11.2023 integrativo Comparto Funzioni Centrali

Il numero dei componenti la RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti dell'Amministrazione aventi diritto al voto **alla data del 27 gennaio 2025** (data di inizio della procedura elettorale (annuncio)) **ed è fissato dall'ACNQ 12 aprile 2022 e dagli accordi integrativi di comparto, laddove stipulati.**

Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU.

La regola generale è contenuta all'art. 4 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in base alla quale la RSU deve essere così composta:

- a) nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;

- b) nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- c) nelle Amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le Amministrazioni con 3.000 dipendenti (*pari a 33*) si sommano 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Nel comparto ***Istruzione e Ricerca***, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante.

Gli accordi integrativi di comparto, sottoscritti dall'ARAN e dalle OO.SS. rappresentative, **hanno definito, per i comparti Funzioni Locali, Sanità e Funzioni Centrali, una diversa composizione delle RSU** (art. 5 PROTOCOLLO 20.11.2024). Gli accordi di cui trattasi sono i seguenti:

- comparto Funzioni Centrali: **accordo integrativo del 16 novembre 2023** (l'articolo 2 del testo è di seguito riportato).
- comparto Funzioni Locali: **accordo integrativo del 6 maggio 2024** (le norme sono state riportate nel testo coordinato dell'ACNQ 12.04.2022 in allegato alla presente guida);
- comparto Sanità: **accordo integrativo del 26 settembre 2024** (le norme sono state riportate nel testo coordinato dell'ACNQ 12.04.2022 in allegato alla presente guida).

Nel **Comparto delle Funzioni Centrali** (ex Ministeri, ex Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici Non Economici) e nel **Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri** **l'accordo integrativo del 16.11.2023 (art.2) combinato con le disposizioni dell'art. 4 CCNQ 12.04.2022**, per quanto attiene al numero di componenti RSU da eleggere, prevede la seguente configurazione:

- a) **1 componente** nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
- b) **3 unità** nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 16 a 50;
- c) **5 componenti** nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- d) **7 componenti** nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 101 a 200;
- e) **7 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300**, nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti;
- f) **37 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500**, nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti.

Vedere la “**SCHEDA ESPLICATIVA**” (ultima pagina), nel prontuario della guida.

I COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI

§ 10 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

L'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro.

L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa **non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali** in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.

L'Amministrazione, sin dal **28 gennaio 2025**, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, **deve mettere a disposizione alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto** (cfr. paragrafo § 7 **elettorato attivo** - Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) e dei lavoratori candidabili (cfr. paragrafo § 5 **elettorato passivo** - Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025), articolati in lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, e distinti per genere.

A richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti **sottoelenchi**, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti per le eventuali sezioni elettorali istituite dalla Commissione elettorale per agevolare le operazioni di voto.

I medesimi elenchi dovranno essere consegnati anche alla Commissione elettorale.

N.B.: A tal riguardo, può essere utilizzato lo schema di cui alla “**scheda n. 1**” della Modulistica predisposta dalla Federazione.

L'Amministrazione, **che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale**, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, **oltre alla consegna degli elenchi degli elettori e dei lavoratori candidabili**, sono:



La consegna di copia della Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025, finalizzata a fornire ogni chiarimento utile al corretto svolgimento delle elezioni anche alla luce del nuovo Regolamento elettorale contenuto nell'ACNQ 12 aprile 2022, nel pieno rispetto della libertà sindacale, è finalizzata ad agevolare le

Commissioni stesse nell'adempimento dei propri compiti ed in particolare nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività. (§ 1 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

➤ **la messa a disposizione:**

- del locale per la Commissione elettorale;
- dei locali per il voto;
- del materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio (matite, urne, ...);
- della stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
- della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni;

➤ **in accordo con la Commissione elettorale, adottare ogni possibile misura volta a garantire:**

- la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni;
- l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo (UTG)).

L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti **utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.**

I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

Anche i presidenti di sezione e gli scrutatori espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali - comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle votazioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato anche per loro a tutti gli effetti al servizio prestato.

L'Amministrazione deve trasmettere all'A.Ra.N. **il verbale riassuntivo "verbale finale" (modello 3 – allegato 3 dell'ACNQ 12.04.2022)** entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale, **ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali** ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 (Art. 35, comma 2, ACNQ 12.04.2022).

L'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran, **tempestivamente e comunque nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025**, i dati contenuti nel verbale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo § 21 della Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025. Tale trasmissione può avvenire **esclusivamente per via telematica** mediante l'inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definito, all'interno dell'applicativo VERBALI RSU,

disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it; si precisa che l'applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025.

Si ricorda che per poter accedere all'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del **Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC)**. Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 2 del Protocollo del 20 novembre 2024 dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile nell'“Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni”.

Inoltre, per accedere all'applicativo “VERBALI RSU”, il RLE potrà designare un **Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU**. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. **Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.**

L'Amministrazione consegna alla Commissione elettorale **copia del documento generato dall'applicativo** - denominato “VERBALI RSU” all'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni sul sito dell'Aran – **che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale e inoltrato da quest'ultima alle OO.SS. presentatrici di lista.**

CHI PUO' E CHI NON PUO' PRESENTARE LE LISTE

Art.17 ACNQ 12.04.2022; § 4 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025; Art. 4 PROTOCOLLO DEL 20.11.2024

Attestati ARaN per la presentazione delle liste nelle elezioni RSU

Con l'entrata in vigore a regime del Regolamento elettorale contenuto nell'ACNQ **12.04.2022** in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del regolamento elettorale, **gli attestati di adesione agli accordi rilasciati in vigore della pregressa disciplina contrattuale hanno perso la loro validità.**

Pertanto, alle elezioni per il rinnovo delle RSU 2025 si applica il disposto dell'art.17 dell'ACNQ 12 aprile 2022.

Possono presentare le liste elettorali:

- **Le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022.** (Art. 17, comma 1, lettera a), ACNQ

12.04.2022) (§ 4, comma 1, Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) (Art. 4, comma 1, lettera a), PROTOCOLLO 20.11.2024)

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, **entro l'11 marzo 2025** provvedano a:

- a) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022) (Art. 4, comma 2, lettera a), PROTOCOLLO 20.11.2024);
- b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022) (Art. 4, comma 2, lettera b), PROTOCOLLO 20.11.2024).

Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1, ACNQ 12.04.2022 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970. (Art. 13 Clausola di salvaguardia, comma 1, ACNQ 12.04.2022)

Le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12.04.2022 (Art. 17, comma 1, lettera a), ACNQ 12.04.2022) (Soggetti che possono presentare le liste elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1 (Ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali. (Art. 13 Clausola di salvaguardia, comma 2, ACNQ 12.04.2022)

- **Le organizzazioni sindacali rappresentative, diverse da quelle aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12.04.2022, che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022 (Art. 17, comma 1, lettera b), ACNQ 12.04.2022) (§ 4, comma 2, Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) (Art. 4, comma 1, lettera b), PROTOCOLLO 20.11.2024).**

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, **entro l'11 marzo 2025**, provvedano a:

- a) **aderire formalmente all'ACNQ 12.04.2022. Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione (art. 17, comma 2, ACNQ 12 aprile 2022) (§ 4, comma 2, lettera a), Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) (Art. 4, comma 3, lettera a), PROTOCOLLO 20.11.2024);**
- b) **dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi**

pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022) (§ 4, comma 2, lettera b), Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) (Art. 4, comma 3, lettera b), PROTOCOLLO 20.11.2024);

- c) **richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line.** A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022) (§ 4, comma 2, lettera c), Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) (Art. 4, comma 3, lettera c), PROTOCOLLO 20.11.2024).

Le organizzazioni sindacali rappresentative, diverse da quelle aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ 12.04.2022, che aderiscano formalmente all'ACNQ 12.04.2022 (Art. 17, comma 1, lettera b), ACNQ 12.04.2022) (**Soggetti che possono presentare le liste elettorali**):

- si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970. (Art. 13 Clausola di salvaguardia, comma 1, ACNQ 12.04.2022)
- possono comunque conservare o costituire **terminali di tipo associativo** nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1 (Ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali. (Art. 13 Clausola di salvaguardia, comma 2, ACNQ 12.04.2022)

- **le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo** che aderiscano formalmente all'ACNQ 12.04.2022. (Art. 17, comma 1, lettera c), ACNQ 12.04.2022) (§ 4, comma 2, Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) (Art. 4, comma 1, lettera c), PROTOCOLLO 20.11.2024).

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, **entro l'11 marzo 2025**, provvedano a:

- a) **aderire formalmente all'ACNQ 12.04.2022.** Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione (art. 17, comma 2, ACNQ 12 aprile 2022) (§ 4, comma 2, lettera a), Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) (Art. 4, comma 3, lettera a), PROTOCOLLO 20.11.2024);
- b) **dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione - , di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni** (art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022) (§ 4, comma 2, lettera b), Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) (Art. 4, comma 3, lettera b), PROTOCOLLO 20.11.2024);

c) **richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line.** A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022) (§ 4, comma 2, lettera c), Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) (Art. 4, comma 3, lettera c), PROTOCOLLO 20.11.2024).

Le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970. (Art. 13 Clausola di salvaguardia, comma 1, ACNQ 12.04.2022)

Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono all'ACNQ 12.04.2022 conservano le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 165/2001, con tutte le loro prerogative. (Art. 13 Clausola di salvaguardia, comma 3, ACNQ 12.04.2022)

Le organizzazioni sindacali presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. sul proprio sito internet (art. 17, comma 8, ACNQ 12 aprile 2022), diviso per singolo comparto, a seguito di positiva verifica della documentazione ricevuta e quindi inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali, **possono presentare le proprie liste senza ulteriori adempimenti presso i singoli collegi elettorali** (Art. 4, comma 4, PROTOCOLLO 20.11.2024)

Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la **possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione**. In tal caso le organizzazioni sindacali ammesse con riserva nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. dovranno corredare le liste presentate nei collegi elettorali con la documentazione di cui all'art. 17 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in quanto saranno le singole Commissioni elettorali interessate che dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa (Art. 4, comma 5, PROTOCOLLO 20.11.2024) (Art. 17, comma 7, ACNQ 12.04.2022)

Le organizzazioni sindacali non presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. non possono presentare liste elettorali. (§ 4 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni rilasciate dall'Aran devono allegare alla lista la formale adesione all'ACNQ 12.04.2022 e la dichiarazione di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi. (Art. 17, comma 4, ACNQ 12.04.2022)

Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:

Non possono, comunque, presentare le liste elettorali:

1. **le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto.** In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso (Art. 17, comma 5, lettera a), ACNQ 12.04.2022);
2. **le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto** (Art. 17, comma 5, lettera b), ACNQ 12.04.2022). Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna;
3. **le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro** (Art. 17, comma 5, lettera c), ACNQ 12.04.2022);
4. **le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo;**
5. **i dipendenti attraverso proprie liste** (Art. 17, comma 5, lettera d), ACNQ 12.04.2022);
6. **le associazioni che non abbiano finalità sindacali** (Art. 17, comma 5, lettera e), ACNQ 12.04.2022).

E' compito della commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO

IL DIRITTO AL VOTO ("ELETTORATO ATTIVO")

Art. 6 ACNQ 12.04.2022 e § 7 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025

HANNO DIRITTO A VOTARE

La normativa relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 6 dell'ACNQ 12 aprile 2022.

In particolare la nuova disciplina riconosce l'elettorato attivo (*diritto di voto*) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il **27 gennaio 2025**, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, (*rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali*). Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (**14 aprile 2025**). (Art. 6, comma 1, ACNQ 12.04.2022) (§ 7 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

Il personale assunto – con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025 – nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) e il primo giorno di votazione (14 aprile 2025) ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte – nella sede ove presta servizio **senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.** (Art. 6, comma 2, ACNQ 12.04.2022) (§ 7 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni (Art. 6, comma 3, ACNQ 12.04.2022) (§ 7 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) esercita l'elettorato attivo:

- nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato;
- nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;
- nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.

Le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione coinvolte devono, pertanto, fare attenzione nei casi sopra esposti al fine del corretto inserimento del nominativo di detto personale nell'elenco generale alfabetico degli elettori, al fine di evitare che vi siano duplicazioni. (§ 7 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

Infatti, **il diritto di voto si esercita in una unica sede**. È sempre compito anche delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare. (Art. 6, comma 4, ACNQ 12.04.2022) (§ 7 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

NON HANNO DIRITTO A VOTARE

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi (§ 7 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025):

- il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, etc...;
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

LE CANDIDATURE ("ELETTORATO PASSIVO")

Art. 7 ACNQ 12.04.2022 e § 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025

POSSONO CANDIDARSI

La nuova formulazione dell'art. 7 dell'ACNQ 12 aprile 2022 riconosce l'elettorato passivo (candidatura) ai lavoratori sotto indicati:

1. **in tutti i comparti** con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione: i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 18 (Procedura per la presentazione delle liste) dell'ACNQ 12.04.2022, siano dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 7, comma 1, ACNQ 12.04.2022) o a tempo determinato (Art. 7, comma 2, ACNQ 12.04.2022). In tale ultimo caso, al fine di garantire la stabilità della RSU, il contratto a termine deve avere una durata complessiva di almeno 12 mesi e non deve concludersi prima del 31 dicembre 2025. (§ 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025)

2. **nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:** i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (Art. 7, comma 3, ACNQ 12.04.2022) cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale a tempo indeterminato che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità. Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolta l'attività su due o più istituzioni, esercita l'elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede di titolarità che gestisce il contratto. (§ 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025)

In tutti i casi (tempo indeterminato o determinato), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025. (§ 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025)

I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica della stessa Amministrazione, nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) esercitano l'elettorato passivo:

- a) **presso l'Amministrazione/sede di assegnazione**, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai punti 1) e 2). Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'Amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU; (§ 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025) (Art. 7, comma 4, lettera a), ACNQ 12.04.2022)
- b) **presso l'Amministrazione/sede di provenienza**, laddove non sussistano i requisiti di cui al punto a).

Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'Amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU. (§ 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025) (Art. 7, comma 4, lettera b), ACNQ 12.04.2022)

Il personale in **distacco o aspettativa sindacale** a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'Amministrazione/sede di appartenenza. (§ 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025) (Art. 7, comma 5, ACNQ 12.04.2022)

Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data di inizio delle procedure elettorali (**27 gennaio 2025**) risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto l'elettorato passivo anche nella Amministrazione ove presta servizio in comando purché abbiano tale requisito nell'Amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'A.Ra.N.. In tale ipotesi le Amministrazioni coinvolte, ovvero l'Amministrazione di nuova istituzione e le Amministrazioni a cui appartengono i dipendenti comandati, devono mettersi in relazione al fine di controllare che non si verifichino casi di doppia candidatura. (§ 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025) (Art. 7, comma 5, ACNQ 12.04.2022)

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni. (§ 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025)

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale. (§ 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025)

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato. (§ 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025)

NON POSSONO CANDIDARSI

Non sono titolari di elettorato passivo (§ 5 Circolare ARAN n° 1 del 16.1.2025) (Art. 7, comma 7, ACNQ 12.04.2022):

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale;
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati ai punti 1) e 2) del presente paragrafo;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

Art. 18 ACNQ 12.04.2022; § 6 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

Per chi può presentare le liste elettorali per l'elezione della RSU, si rinvia alla sezione del presente manuale.

Le organizzazioni sindacali che intendono presentare la propria lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un apposito modello (**modello 1 - allegato 1 all'ACNQ 12 aprile 2022**) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato (Art. 18, comma 1, ACNQ 12.04.2022).

In alternativa può anche essere utilizzato un modello analogo (**SCHEDA n° 3 di FLP**), purché contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ACNQ.

- **Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.** (Art. 18, comma 2, ACNQ 12.04.2022)
- **Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.** Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale. (Art. 18, comma 3, ACNQ 12.04.2022)
- **Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale** nelle cui liste è presentato. (Art. 18, comma 4, ACNQ 12.04.2022)
- **Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere** (Art. 18, comma 5, ACNQ 12.04.2022). A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'ARAN tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (**per eccesso o per difetto**).

Successivamente, il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'Amministrazione/sede RSU.

Il numero minimo di firme (Art. 18, comma 6, ACNQ 12.04.2022) necessario per la validità della lista è così determinato:

- a) **2%** del totale dei dipendenti, nelle Amministrazioni/sedi RSU **fino a 2.000 dipendenti**;
- b) **40 firme più l'1%** del numero di dipendenti che **eccedono i 2.000**, nelle Amministrazioni/sedi RSU **con più di 2.000 dipendenti**. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.

Ai fini del dimensionamento delle Amministrazioni/sedi RSU, **per dipendenti** si intendono i lavoratori titolari



di elettorato attivo nell'Amministrazione/sede RSU in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) ovvero il 27 gennaio 2025.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta. (Art. 18, comma 7, ACNQ 12.04.2022)

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (*aziendale-territoriale- nazionale*) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente – anche di qualifica dirigenziale - delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista. (Art. 18, comma 9, ACNQ 12.04.2022)

Il presentatore di lista che sia dipendente dell'Amministrazione/sede RSU può anche essere tra i firmatari della stessa, laddove si riferisca alla propria sede di lavoro. (Art. 18, comma 8, ACNQ 12.04.2022)

Le liste devono essere presentate dai soggetti sopra richiamati (*dirigente sindacale o dipendente delegato dall'O.S.*) all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale, se questa è già stata costituita. (Art. 18, comma 10, ACNQ 12.04.2022)

La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (*copia del valido documento di riconoscimento dei candidati*), deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il **modello 2 (allegato 2 all'ACNQ 12 aprile 2022)**. La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme apposte sulla stessa dai lavoratori. (Art. 18, comma 11, ACNQ 12.04.2022)

In alternativa, la lista può essere presentata telematicamente. In tali casi, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (*copia del valido documento di riconoscimento dei candidati*), può essere inviata **tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC** dell'Amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di Amministrazione articolata su più sedi RSU, **laddove la sede periferica non sia dotata di PEC**, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (*posta elettronica ordinaria*) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale (Art. 18, comma 12, ACNQ 12.04.2022). Nell'ipotesi di presentazione per via telematica, pertanto, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti. In tali casi non è necessaria l'autenticazione della firma. I file ricevuti vengono inoltrati dall'Amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato. (Art. 18, comma 13, ACNQ 12.04.2022)

Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 28 gennaio 2025 e sino al 14 marzo 2025, ultimo giorno utile. Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo 2025 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione elettorale non possa operare (*es. festività locale*), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o sull'intranet dell'Amministrazione, **l'orario di chiusura per la presentazione delle liste**

nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata. (Art. 18, comma 14, ACNQ 12.04.2022)

È possibile la presentazione di **una sola lista per ogni organizzazione sindacale.**

Per individuare **l'ordine di arrivo delle liste**, fa fede la data di ricevimento delle stesse e il numero di registrazione della Commissione elettorale o il numero protocollo dell'Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione, come risultante dallo Statuto ed indicata nell'elenco pubblicato sul sito dell'A.Ra.N..

È interesse della organizzazione sindacale **verificare** che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nei verbali contenenti i risultati delle votazioni.

N.B.: La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso la denominazione esatta della federazione sindacale (nel nostro caso, la **FLP**) e non delle singole sigle che la compongono o che sono affiliate o aderenti, utilizzando il modello "**scheda n. 2**" della modulistica approntata dalla Federazione.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale.

(Vedere la scheda esplicativa allegata in ultima pagina del manuale)

LA COMMISSIONE ELETTORALE

LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI

Art. 19 e Dichiarazione congiunta n°2 dell'ACNQ 12.04.2022 e § 8 della Circolare ARAN n°1 del 16 gennaio 2025

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale.

I componenti della Commissione elettorale sono designati **esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste** e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo. Il lavoratore designato quale componente della Commissione elettorale all'atto dell'accettazione dovrà dichiarare di non volersi candidare.
(Art. 19, comma 1, ACNQ 12.04.2022)

In presenza di Amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della Commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più collegi di elezione della RSU (es. ministeri articolati in più dipartimenti aventi sede in un unico stabile), il componente della Commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU, purché in servizio presso la sede stessa.

Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti (a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale).

L'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate **fino al 14 marzo 2025** esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali.

La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.

Le designazioni dei componenti sono effettuate di norma contestualmente alla presentazione della lista o, al più, successivamente alla presentazione della stessa e sono presentate all'ufficio dell'Amministrazione a ciò preposto. (Art. 19, comma 2, ACNQ 12.04.2022)

A decorrere dal 6 febbraio 2025, al raggiungimento della terza designazione, l'Amministrazione comunica ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e trasmette a questa tutti i documenti nel frattempo pervenuti (Art. 19, comma 2, ACNQ 12.04.2022). La Commissione elettorale è integrata, entro il **termine ultimo del 17 marzo 2025**, con tutti i componenti designati entro il 14 marzo 2025 dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato una lista. (Art. 19, comma 3, ACNQ 12.04.2022)

Con l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, le liste e tutti gli atti saranno consegnati

direttamente a quest'ultima, tranne le liste trasmesse via PEC che l'Amministrazione trasmetterà successivamente all'indirizzo mail della Commissione elettorale. (Art. 19, comma 5, ACNQ 12.04.2022)

- **Nel caso in cui alla data del 14 marzo 2025 non siano pervenute almeno tre designazioni**, sarà cura dell'Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, **entro il 21 marzo 2025** (n.d.r. entro 7 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali), un componente aggiuntivo al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della Commissione elettorale.
- **Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti**, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo (Art. 19, comma 4, ACNQ 12.04.2022).
- **Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, il 22 marzo 2025** (n.d.r. decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste), al fine di consentire in ogni caso l'esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati. (§ 8 della Circolare ARAN n°1 del 16 gennaio 2025) (Dichiarazione congiunta n°2 dell'ACNQ 12.04.2022).

L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti **utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro**. (§ 10 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato. (Art. 19, comma 6, ACNQ 12.04.2022)

N.B.: Per la designazione del nominativo (preferibilmente un iscritto tra i lavoratori dell'Ufficio interessato) quale componente **FLP** nella Commissione elettorale, che deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio competente, al massimo **entro il 14 marzo 2025** (data ultima di presentazione della lista), si deve utilizzare il modulo **"scheda n.4"** della modulistica predisposta dalla Federazione. La scheda n. 4 va sottoscritta contestualmente dal responsabile della FLP e dal lavoratore designato che rilascerà così, sempre nei confronti dell'Amministrazione, una dichiarazione di accettazione della nomina e la contestuale rinuncia alla candidatura per la elezione della R.S.U..

I COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 20 ACNQ 12.04.2022; § 9 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

Il regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU di cui alla Sezione II dell'ACNQ 12 aprile 2022 **non è esaustivo dell'intera casistica** che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. È, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, **colmare le lacune** stabilendo i criteri cui attenersi **sulla base dei principi di correttezza e di buona fede**, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento. (§ 9 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

Di seguito, si fornisce una **sintesi delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni** in ordine agli adempimenti della Commissione elettorale, la quale:

- 1) **nella prima seduta plenaria elegge il presidente** e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, **definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione**, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione. (Art. 20, comma 1, lettera a), ACNQ 12.04.2022) (Art. 20, comma 1, lettera e), ACNQ 12.04.2022)

La Commissione elettorale non può modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo del 20 novembre 2024, ma può fissare la durata giornaliera di apertura della sezione che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti.

Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovrà rimanere chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;

N.B.: Per la nomina del presidente il regolamento non indica specifiche modalità di elezione. Si ritiene che, in caso di disaccordo, la decisione possa essere assunta a maggioranza ovvero ricorrendo, **in subordine**, alle seguenti ipotesi:

- a) la **FLP**, ad esempio, indica il proprio candidato e in caso di disaccordo con le altre associazioni si può procedere ad un sorteggio con gli altri candidati;
- b) ha diritto alla nomina l'associazione che per prima ha presentato la lista;
- c) ha diritto alla nomina il designato più anziano;
- d) ha diritto alla nomina l'associazione più rappresentativa in quel luogo di lavoro.

- 2) acquisisce dall'Amministrazione **l'elenco generale degli elettori** (titolari di elettorato attivo) e **dei lavoratori candidabili** (titolari di elettorato passivo) e tutta **la documentazione pervenuta all'Amministrazione sino alla prima formale costituzione della Commissione elettorale;** (Art. 20, comma 1, lettera b), ACNQ 12.04.2022)
- 3) riceve le ulteriori liste elettorali; (Art. 20, comma 1, lettera c), ACNQ 12.04.2022)

- 4) **verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità.** A tal fine si rinvia ad un'attenta lettura di quanto riportato ai paragrafi § 4 e § 5 della Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025; (Art. 20, comma 1, lettera d), ACNQ 12.04.2022)

N.B.: Esiste incompatibilità con lo status di RSU per coloro che rivestono una **carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici**, e che comunque ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle OO.SS che partecipano alle elezioni. **Al momento possono essere candidabili ma non possono essere componenti la RSU.** Ciò significa che **se eletti, dovranno dimettersi e subentra il primo dei non eletti.**

- 5) **esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature.** Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste.

Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui difetti meramente i formali ammesse alla regolarizzazione, non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.Ra.N., intervenire e assumere orientamenti in proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la Commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce, per come riportato negli elenchi pubblicati sul sito dell'A.Ra.N.;

- 6) **conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno;** (Art. 20, comma 1, lettera e), ACNQ 12.04.2022)
- 7) porta a conoscenza di tutti i lavoratori **le liste elettorali ed i relativi candidati** mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'Amministrazione **almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;** (Art. 20, comma 2, ACNQ 12.04.2022)
- 8) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, **i luoghi delle votazioni (vale a dire la/le sezioni)** e procede all'attribuzione **dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto.** (Art. 20, comma 1, lettera f) e h), ACNQ 12.04.2022)

Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione.

Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, infatti, **possono essere stabiliti più luoghi di votazione** in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto garantendo l'integrità dell'urna con le modalità indicate al successivo punto 14. In questo ultimo caso, dovrà suddividere gli elettori per le varie sezioni, utilizzando **sottoelenchi del personale** che le amministrazioni hanno l'obbligo di fornire e consegnarne copia ai presidenti delle singole

sezioni elettorali.

In caso di modificazioni del numero dei dipendenti con diritto di voto nel corso delle votazioni a seguito di trasferimenti, nuove assunzioni, la Commissione elettorale provvederà ad integrare l'elenco precedentemente fornito e i componenti della/e sezione/i provvederanno alla firma della scheda aggiuntiva.

Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere.

I luoghi delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

- 9) predispone il **“modello” della scheda elettorale** e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonché le indicazioni dell'art. 25 dell'ACNQ 12 aprile 2022 vale a dire con la stessa evidenza;

Il fac-simile di scheda elettorale dovrà essere consegnato all'Amministrazione per **la stampa:**

- È opportuno che le schede elettorali siano stampate in modo tale da **permettere che siano piegate.**
 - **Il numero delle schede da stampare** è determinato in rapporto al numero dei dipendenti che hanno diritto di voto, maggiorate di un congruo numero, secondo quanto la commissione elettorale indicherà all'amministrazione.
 - Per le Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti, **le schede** dovranno riportare **le liste e il nome e cognome dei candidati.**
 - Per le amministrazioni con più di 200 dipendenti, deve essere predisposto **un manifesto** con riportate **le liste e il nome e cognome dei candidati**, sempre in ordine di presentazione, **da affiggere all'entrata di ogni seggio.**
- 10) distribuisce il **materiale necessario allo svolgimento delle elezioni** (matite copiative, **urne elettorali** che garantiscano la chiusura finale, cancelleria, copia del regolamento elettorale, schede elettorali, manifesti, elenco dei votanti alla sezione, ecc.); (Art. 20, comma 1, lettera g), ACNQ 12.04.2022)
- 11) predispone **l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;**
- 12) **nomina il presidente di sezione** nell'ambito dei componenti della commissione stessa. Nel caso di pluralità di sezioni la commissione elettorale può nominare il presidente della sezione anche scegliendo tra il personale titolare – nella singola sezione - dell'elettorato attivo; (Art. 20, comma 1, lettera i), ACNQ 12.04.2022)
- 13) **nomina gli scrutatori** tra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. Nel nominare gli scrutatori tiene conto delle eventuali designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 dell'ACNQ 12 aprile 2022. (Art. 20, comma 1, lettera j), ACNQ 12.04.2022)

Laddove le designazioni degli scrutatori pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero di designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina d'ufficio gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione, che non sia candidato;

14) fermo restando che all'interno della sezione elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti della sezione, dei componenti della commissione elettorale e dei votanti, **adotta ogni misura atta a garantire la regolarità delle votazioni e l'integrità dell'urna e delle schede elettorali**, quali a titolo esemplificativo:

- attestare formalmente nel verbale al termine di ogni giornata di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;
- al termine di ogni giornata di votazione sigillare le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e inserire le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;
- garantire in collaborazione con l'Amministrazione l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione.

15) **organizza e gestisce le operazioni di scrutinio** avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le eventuali sezioni di cui si compone). (Art. 20, comma 1, lettera k), ACNQ 12.04.2022)

Nel caso in cui nel collegio elettorale il citato quoziente non sia stato raggiunto, non si deve procedere allo scrutinio;

16) **raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni (se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati**; (Art. 20, comma 1, lettera l), ACNQ 12.04.2022)

17) **compila i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati**. (Art. 20, comma 1, lettera m), ACNQ 12.04.2022)

Nel **verbale delle operazioni di scrutinio**, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le **contestazioni**.

Sulla base dei risultati elettorali **assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti** (Cfr. sub § 15 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025).

Vedere anche la voce "IL VERBALE ELETTORALE FINALE E RELATIVI ADEMPIMENTI" e seguenti voci, **riportato nelle pagine dedicate alle operazioni finali di scrutinio della presente guida (Parte 2[^])**

18) **comunica i risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista** attraverso l'affissione dal 17 fino al 24 aprile 2025 del verbale finale compilato in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione. (Art. 20, comma 1,

- lettera n), ACNQ 12.04.2022)
- 19) **esamina gli eventuali ricorsi e proclama gli eletti.** (Art. 20, comma 1, lettera o), ACNQ 12.04.2022)
- 20) **consegna i verbali e gli atti** all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN. (Art. 20, comma 1, lettera p), ACNQ 12.04.2022)
- 21) **notifica** - entro due giorni lavorativi dall'esame di tutti i ricorsi pervenuti durante il periodo di affissione - **a tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali presentatori di lista (cfr. § 6) nel collegio elettorale, nonché all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N., copia del verbale finale definitivo (modello 3 – allegato 3), del verbale delle operazioni elettorali e, in caso di più sezioni, copia dei verbali di sezione (modello 4 – allegato 4).** (§ 16 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) (art. 33, comma 2, ACNQ 12.04.2022)
- 22) **ritira dall'Amministrazione la copia del documento generato dall'applicativo** - denominato "VERBALI RSU" all'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni sul sito dell'Aran – **che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale e inoltrato da quest'ultima alle OO.SS. presentatrici di lista.**

IL PRESIDENTE E GLI SCRUTATORI DELLA SEZIONE ELETTORALE

LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Art. 22, comma 1, ACNQ 12.04.2022

La sezione è composta da almeno due scrutatori e da **un presidente, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno.**

Nel caso di più sezioni la Commissione elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l'incarico.

LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Art. 23 ACNQ 12.04.2022

È facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale (che la Commissione elettorale avrà stabilito di istituire), scelto fra i lavoratori titolari di elettorato



attivo che non siano candidati, ma lo dovranno fare entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio

delle votazioni e dunque **entro il 10 aprile 2025**.

Ne consegue che il rappresentante della **FLP** nella Commissione elettorale dovrà tempestivamente comunicare al nostro responsabile il numero delle sezioni che saranno state organizzate.

- **Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti**, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.
- **In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente**, la Commissione nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.

I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

I COMPITI DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI SEZIONE

Insiediata la sezione elettorale, il Presidente ed i membri dovranno procedere alle seguenti **verifiche**:

- **le urne** debbono essere vuote e munite di chiusura o altri mezzi idonei ad evitare possibili manomissioni;
- **i manifesti** con i simboli e/o le denominazioni delle liste concorrenti, nonché dei candidati delle varie liste ammesse alla competizione elettorale, debbono essere presenti nella sezione e visibili all'elettore. La presenza dei manifesti con le candidature è obbligatoria per gli Enti con più di 200 dipendenti;
- **la sezione** deve avere a disposizione **gli elenchi dei dipendenti con diritto di voto** iscritti al seggio.

Si dovrà quindi **procedere**:

- **all'apertura del plico contenente le schede**, fornito dalla commissione elettorale. **Le schede dovranno essere contate** per verificare la rispondenza tra le schede consegnate e gli elettori iscritti alla sezione, nonché le eventuali schede aggiuntive fornite dalla commissione elettorale;
- **alla verifica che in tutte le schede elettorali sia riportato il nominativo dei candidati di ciascuna lista per gli Enti fino a 200 dipendenti**;
- **verifica che le schede non contengano errori** nella trascrizione dei nominati dei candidati e che non contengono **segni o scritture** d'individuazione;

- **verifica che il luogo** in cui l'elettore dovrà esprimere il proprio voto, sia idoneo a garantire l'assoluta segretezza;
- **verifica che il materiale** occorrente per l'espressione del voto e per il lavoro della sezione sia disponibile. In caso contrario dovranno segnalarsi gli elementi mancanti alla commissione elettorale.

L'ultima, ma importantissima, incombenza preliminare al voto consiste nella **firma delle schede da parte del Presidente e di almeno due componenti della sezione elettorale.**

In prima istanza dovranno essere firmate solo le schede corrispondenti al numero degli elettori iscritti al seggio. **Ogni scheda dovrà essere firmata da almeno tre componenti della sezione**, fatte salve le ipotesi già descritte che potrebbero determinare un numero di componenti inferiori a tre.

Il numero dei dipendenti con diritto di voto, nelle varie sezioni, potrebbe cambiare, nel corso delle operazioni di voto a seguito di trasferimenti o nuove assunzioni. In tal caso la commissione elettorale dovrà integrare l'elenco dei votanti precedentemente forniti alla sezione e i componenti il medesimo provvederanno alla firma della scheda aggiuntiva. Di tutto ciò va data notizia nel verbale di sezione.

Potrebbe verificarsi il caso che **un dipendente inserito negli elenchi di determinata sezione, esprima l'esigenza** (alla sezione elettorale o alla commissione elettorale) **di votare in un'altra o per ragioni inerenti il servizio, perché più vicino alla sede di lavoro ovvero altre necessità eventualmente di natura personale.** In tal caso, il nominativo dell'elettore dovrà essere depennato dagli elenchi della sezione e inserito in quella in cui si recherà a votare. Anche in questo caso dovrà darsi notizia nel verbale.

Si pone, poi, il problema di **un dipendente che, per varie ragioni, non sia presente nell'elenco della sezione e si presenti per esercitare il diritto di voto.** In questo caso, si dovrà informare la commissione elettorale affinché possa verificare che non sia inserito negli elenchi consegnati ad altre sezioni.

IL COMITATO DEI GARANTI

Art. 34 e Dichiarazione Congiunta n. 3 dell'ACNQ 12.04.2022; § 18 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

Contro le decisioni della Commissione elettorale (Le parti precisano che le decisioni sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti), **in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, si può ricorrere, entro 10 giorni lavorativi, all'apposito Comitato dei garanti** costituito a livello provinciale e insediato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (l'art. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto Ispettorato territoriale del lavoro) (**Art. 34, commi 1 e 4, e Dichiarazione Congiunta n. 3 dell'ACNQ 12.04.2022**)

- **Se il ricorso ha ad oggetto l'attribuzione dei seggi, il Comitato dei garanti è composto (Art. 34, comma 2, ACNQ 12.04.2022):**
1. dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato **che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'Amministrazione interessata;**
 2. da un componente designato **da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste direttamente coinvolte nel ricorso** in quanto si contendono uno o più seggi.
- **Se il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale** (Le parti precisano che le decisioni sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti), **il Comitato dei garanti è composto (Art. 34, comma 3, ACNQ 12.04.2022) (Dichiarazione Congiunta n. 3 dell'ACNQ 12.04.2022):**
1. dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato **che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'Amministrazione interessata;**
 2. da un componente designato **dall'organizzazione sindacale ricorrente;**
 3. dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

Per quanto attiene alla componente datoriale, si ricorda che le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale (6 febbraio 2025), il funzionario componente il Comitato dei garanti.

Il ricorso al Comitato dei garanti contro la commissione elettorale **può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.**

Il Comitato dei garanti **si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi** dal ricevimento del ricorso. (Art. 34, comma 4, ACNQ 12.04.2022)

Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale. (Art. 34, comma 5, ACNQ 12.04.2022)

Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N.. In proposito si precisa che l'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei garanti, né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N..

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti, si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.

Qualora il Comitato dei garanti non rinvienga le soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile,

attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento anche alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.

Fermo restando che contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso al giudice del lavoro, qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

Vedere anche la voce “I RICORSI AL COMITATO DEI GARANTI”, riportato nella voce “le operazioni di scrutinio” della presente guida.

N.B.: In considerazione della estrema importanza che riveste il Comitato dei garanti, si ritiene quantomai opportuno che **fin da ora i nostri responsabili prendano contatto con l’Ispettorato territoriale del lavoro**, sia per conoscere il possibile Presidente che per ogni altra necessità.

Parimenti sarebbe quanto mai utile sapere dalle Amministrazioni, i Funzionari che saranno designati a partecipare al Comitato dei garanti.

Come già ricordato, **è necessario che sin da ora sia individuato il componente FLP in seno al predetto Comitato, che, se possibile, dovrebbe essere un dirigente sindacale in possesso, oltre che di una approfondita conoscenza dei vari accordi, anche di nozioni di natura giuridico-legale.**

Per la designazione del componente FLP nel Comitato dei garanti, si deve utilizzare la “**scheda n. 6**” della modulistica predisposta dalla Federazione; invece, **per proporre ricorso al Comitato**, si può utilizzare la “**scheda n. 9**” della stessa modulistica.

Entrambi i modelli possono essere scaricati dal nostro sito web.

LE OPERAZIONI DI VOTO

PROTOCOLLO Aran-Confederazioni sindacali del 20.11.2024

Le operazioni elettorali inizieranno il giorno 14 aprile 2025 (Il primo giorno delle votazioni è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale – o delle sezioni elettorali qualora le Commissioni elettorali, in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, decidano di allestire più sezioni che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU - nonché per le operazioni di voto.) **e termineranno il 16 aprile 2025** (PROTOCOLLO Aran-Confederazioni sindacali del 20.11.2024)

Pertanto, i giorni 14, 15 e 16 aprile 2025 sono dedicati alle votazioni.



È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, **definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare, l'orario dell'ultimo giorno di votazione (16 aprile 2025)**, dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate sull'intranet dell'Amministrazione.

Le operazioni di scrutinio si terranno a partire **dalla chiusura delle operazioni elettorali ed entro le ore 14:00 di giovedì 17 aprile**. Conseguentemente, nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

Il giorno 17 aprile 2025 è dedicato esclusivamente allo scrutinio.

Il verbale elettorale dovrà essere affisso **dal 17 al 24 aprile 2025**.

LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

§ 10 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025; Art. 30, comma 1, ACNQ 12.04.2022

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. (Art. 30, comma 1, ACNQ 12.04.2022; § 10 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

IL LUOGO DELLA VOTAZIONE

Art.21 ACNQ 12.04.2022

Il **luogo della votazione** sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, **potranno essere stabilite più sezioni di votazione**, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

LA SEZIONE ELETTORALE

Art. 24 ACNQ 12.04.2022

A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale:

- sarà munita di una **urna elettorale**, idonea ad una regolare votazione, **chiusa e sigillata** sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
- deve poter predisporre dell'**elenco completo degli elettori aventi diritto al voto** presso di esso.

IL RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Art. 27 ACNQ 12.04.2022

Gli elettori, per essere ammessi al voto:

- dovranno esibire un documento di riconoscimento personale (o altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione, ivi comprese le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali);
- In mancanza di documento personale essi **dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori della sezione**; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. (Qualora il seggio sia composto da un numero inferiore (in quanto, ad esempio, si è presentata una sola lista e non è stato possibile nominare un secondo membro), si ritiene, in analogia con quanto previsto dall'art. 37, 4° comma, del T.U. n. 361/57, l'identificazione potrà essere attestata da un altro elettore il medesimo seggio dietro presentazione del proprio documento di identificazione).

*In alcune realtà territoriali, la Commissione elettorale potrebbe procedere anche alla stampa di **certificati elettorali**, ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, che per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione del voto. **La presentazione del certificato elettorale non sostituisce le modalità di identificazione dell'elettore di cui si è detto** in quanto queste ultime traggono origine dal regolamento elettorale. Si suggerisce, tuttavia, in analogia con quanto previsto dal T.U. n. 361/57, che i tagliandi staccati dai certificati relativi agli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non hanno votato, o la cui scheda è stata annullata, di riportare tale circostanza nel verbale del seggio e di conservare i tagliandi in un apposito plico.*

LE SCHEDE ELETTORALI

Art. 25 ACNQ 12.04.2022

Esperate le operazioni anzidette, il presidente del seggio o il membro delegato, consegna la scheda e la matita copiativa all'elettore, avendo cura di:

- **far constatare che la scheda è stata autenticata** (firmata dal Presidente e da almeno due scrutatori del seggio);
- **che non vi sono tracce di scrittura o altri segni** che possono invalidare la scheda.

La votazione ha luogo a mezzo di **scheda unica**, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione.

La preparazione delle schede e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

LA SEGRETEZZA DEL VOTO

Art. 29 ACNQ 12.04.2022

Nelle elezioni **il voto è segreto e diretto** e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

IL VOTO DI LISTA ED IL VOTO DI PREFERENZA

Art. 26 ACNQ 12.04.2022; § 11 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

L'elettore ricevuta la scheda e la matita copiativa, **si dovrà recare nel luogo indicato per esprimere il voto.**

L'elettore può votare per la sola lista e/o esprimere una preferenza per un candidato.

Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione).

Il voto di preferenza sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

- **nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti** la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati e si può esprimere **la preferenza per un solo candidato della lista** (preferibilmente in stampatello);
- **nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti** le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione ed è consentito esprimere **la preferenza a favore di due candidati della stessa lista** scrivendo il nome e cognome (preferibilmente in stampatello) del candidato preferito nell'apposito

spazio sulla scheda in corrispondenza del simbolo (o denominazione) della lista.

Casi particolari

- L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista **vale unicamente come votazione della lista**, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
- Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, **rende nulla la scheda**.
- Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, **si considera valido solamente il voto di lista** e nulli i voti di preferenza.

LA CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

Art. 28 ACNQ 12.04.2022

L'elettore stesso, dopo aver votato, dovrà piegare la scheda, sempre nel luogo in cui ha espresso il suo voto.

Qualora ciò non avvenisse, il Presidente della sezione o lo scrutatore incaricato, inviterà l'elettore a farlo, facendolo rientrare nel luogo indicato.

Nell'ipotesi che il voto non sia espresso nel luogo indicato (ad esempio per rifiuto dell'elettore), in analogia con quanto previsto dal T.U. n. 361/57, **è possibile ritirare la scheda e dichiarare nullo il voto, riportando la circostanza nel verbale.**

Al momento della consegna della scheda, il Presidente della sezione o il membro delegato deve verificare:

- che la scheda sia la stessa che egli aveva consegnato;
- che nelle parti esterne, non vi siano segni o scritte che, comunque, possano portare al riconoscimento dell'elettore.

Circostanze particolari:

- **Nel caso in cui l'elettore non restituisca la scheda**, l'omessa restituzione della scheda deve essere riportata nel verbale della sezione affinché se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate;
- **Nel caso in cui l'elettore si accorga di aver commesso uno sbaglio durante il voto**, il Presidente della sezione o il membro incaricato, provvede a consegnare una nuova scheda firmata, e riporta tale evento nel verbale della sezione.

L'elettore, prima di lasciare la sezione, dovrà essere invitato ad **apporre la propria firma (firma dell'elettore)** a fianco al nome e cognome corrispondente indicato **nell'elenco degli elettori**

aventi diritto al voto presso il seggio, **a conferma della partecipazione al voto.**

Circostanza particolare:

- **Nel caso che l'elettore si rifiutasse di firmare l'elenco dei votanti**, il Presidente della sezione o lo scrutatore incaricato, **dovrà dichiarare nulla la scheda** e riportare tale circostanza nel verbale;

LA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Nella data prevista per i vari comparti e nel rispetto dell'orario di chiusura delle sezioni stabilito dalla commissione elettorale, **se al momento della chiusura delle sezioni, ci sono ancora elettori nella sezione, gli stessi hanno diritto di votare.**

Concluse le operazioni di voto **le urne vanno chiuse, sigillate e firmate dai componenti della sezione, includendo il verbale della sezione.**

Le amministrazioni dovranno garantire la massima sicurezza, custodia e sorveglianza delle urne, fino allo scrutinio che avverrà, per tutti i comparti, a partire dalla chiusura delle operazioni elettorali ed entro le ore 14:00 di giovedì 17 aprile.

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI

Art. 30 ACNQ 12.04.2022; § 12 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

Per determinare se sia stato raggiunto il quoziente (“quorum”) necessario per la validità delle elezioni, occorre prendere in considerazione il numero dei votanti rapportandolo al numero degli aventi diritto al voto nell’intero collegio elettorale.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo). (Art. 30, comma 2, ACNQ 12.04.2022)

Esempi:

nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$;

nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio *nella sezione (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi siano più sezioni) **solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.***

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve procedere alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni devono essere ripetute **entro 30 giorni. In tali casi non è ammessa la presentazione di nuove liste.** (Art. 30, comma 3, ACNQ 12.04.2022)

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura deve essere riattivata *ex novo* e conclusa nei successivi **90 giorni.** (Art. 30, comma 4, ACNQ 12.04.2022)

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Art. 31, comma 1, ACNQ 12.04.2022

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio in tutte le sezioni, **dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025** (Art. 31, comma 1, ACNQ 12.04.2022) (Art. 3 PROTOCOLLO ARAN-CONF. SIND. del 20.11.2024).

LO SCRUTINIO DELLE SCHEDE

art. 31 ACNQ 12.04.2022; § 13 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

Una volta verificato il raggiungimento del “quorum”, il Presidente della sezione, unitamente agli scrutatori, **accerterà che le urne non contengano segni di manomissione** ovvero che si trovino nelle medesime condizioni di quando furono chiuse e consegnate all'amministrazione per la custodia.

Nel rammentare che **le operazioni di scrutinio sono pubbliche, la prima operazione da compiere è quella di togliere le schede dall'urna**, procedendo poi nel seguente modo:

- **conteggio delle schede valide**, che deve corrispondere al numero degli elettori che hannovotato;
- **conteggio dei tagliandi dei certificati elettorali (se esistenti)** e la loro rispondenza al numero delle schede e dei votanti;
- **conteggio delle schede bianche**, che saranno messe da parte;
- **conteggio delle schede nulle**, che saranno messe da parte.

Per la nullità della scheda è utile rammentare che l'art. 69 del T.U. n. 361/57 precisa che la validità del voto contenuto nella scheda, deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

In tutti i casi, il voto è nullo se:

- La scheda riporta la crocetta su più simboli;
- Il voto apposto a più di una lista;
- Non si esprimono voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;
- La scheda non è quella consegnata all'elettore;
- Nel caso che l'elettore si rifiutasse di firmare l'elenco dei votanti, il Presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, dovrà dichiarare nulla la scheda e riportare tale circostanza nel verbale.

Successivamente, si procede **alla verifica dei voti di lista e delle preferenze dei candidati di ciascuna lista** (questa operazione, se più agevole, può essere svolta separatamente).

Si tenga in ogni caso conto che:

- **Nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite**, vale il voto di lista, mentre le preferenze devono essere annullate;
- **L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista** vale unicamente come votazione della lista, **anche se non sia stato espresso il voto della lista.**
- **Nel caso che sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste**, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- **Nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato**, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

Al termine delle operazioni di scrutinio, nel caso in cui il collegio elettorale è articolato in più sezioni, **per ciascuna sezione, il presidente della sezione dovrà compilare il verbale dello scrutinio (verbale di sezione) - redatto in conformità al modello 4 (allegato 4) dell'ACNQ 12.04.2022 - sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato da almeno due scrutatori, riportando nello stesso tutte le operazioni sopra descritte e anche le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio.** (§ 13 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025; (art. 31, comma 3, ACNQ 12.04.2022)

Il verbale di sezione non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali diversi da quello allegato all'ACNQ del 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.

Il verbale di sezione si compone di:

- una parte iniziale che riporta i dati identificativi della sezione e dell'Amministrazione/collegio nonché la data delle elezioni;
- una parte dedicata all'acquisizione dei dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate;
- a seguire vanno indicati, in corrispondenza delle colonne "Nome lista" numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale e i voti ottenuti da ciascuna di esse. Laddove siano presenti più di 6 liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale di sezione;
- in fondo al verbale va apposta la firma del presidente della sezione e degli scrutatori.
- Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:
- che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle);
- che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (escluse le schede

bianche e nulle).

Alla conclusione di tale fase operativa, **il Presidente di sezione o i Presidenti delle singole sezioni consegnerà/consegneranno il/i verbale/verbali di scrutinio** (unitamente al residuo materiale della votazione) **alla Commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo** dandone atto in apposito **verbale finale** redatto in conformità del fac-simile di cui all'art. 36 dell'ACNQ 12.04.2022 – **modello 3 (allegato 3)** – e sottoscritto dalla Commissione elettorale. (art. 31, commi 2 e 3, ACNQ 12.04.2022)

Il “verbale finale” (modello 3), **dovrà essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione per almeno 5 giorni.** (art. 31, comma 4, ACNQ 12.04.2022)

Trascorsi cinque giorni dalla affissione del “verbale finale” senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel “**verbale delle operazioni elettorali**”. (art. 31, comma 5, ACNQ 12.04.2022)

La Commissione elettorale, al termine delle operazioni, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (**esclusi i verbali**) trasmesso dalle sezioni; **il plico sigillato**, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi. Successivamente il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione. (art. 31, commi 6 e 7, ACNQ 12.04.2022)

IL RIPARTO ED ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Art. 32 ACNQ 12.04.2022; § 15 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'ACNQ 12.04.2022 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 della SEZIONE 1^a dell'ACNQ 12.04.2022, **la RSU deve essere così composta:**

- a) **nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti:** 3 componenti;
- b) **nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti:** 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- c) **nelle Amministrazioni che occupano più di 3000 dipendenti,** al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Nel comparto **Istruzione e ricerca** di cui all'art. 5 del CCNQ 22 febbraio 2024, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante.

Diversamente, nei comparti **Funzioni locali, Sanità e Funzioni centrali** per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto. In particolare, come chiarito all'art. 5 del Protocollo sottoscritto il 20.11.2024.

- **accordo integrativo del 6 maggio 2024** relativo all'ex comparto Regioni ed Autonomie locali per le amministrazioni ricomprese nel **comparto Funzioni Locali** di cui all'art. 4 del CCNQ 22 febbraio 2024; **(inserito nel testo coordinato dell'ACNQ 12.04.2022 allegato alla fine della 2^ parte della guida)**
- **accordo integrativo del 26 settembre 2024** relativo all'ex comparto Servizio sanitario nazionale per le amministrazioni ricomprese nel **comparto Sanità** di cui all'art. 6 del CCNQ 22 febbraio 2024; **(inserito nel testo coordinato dell'ACNQ 12.04.2022 allegato alla fine della 2^ parte della guida)**
- **accordo integrativo del 16 novembre 2023** relativo al **Comparto Funzioni Centrali** (ex Ministeri, Agenzie Fiscali e EPNE) per le amministrazioni ricomprese nell'art. 3 del CCNQ 22 febbraio 2024. **(allegato alla fine della 2^ parte della guida)**. Il numero di componenti RSU da eleggere previsto da tale accordo è il seguente:
 - **1 componente** nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
 - **3 unità** nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 16 a 50;
 - **5 componenti** nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 51 a 100;
 - **7 componenti** nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 101 a 200;
 - **7 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300**, nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti;
 - **37 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500**, nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti.

Per il comparto della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in base all'art. 4 comma 2 del

Protocollo ARAN-OO.SS. del 28.06.2007, si dovrà fare riferimento all'accordo integrativo del comparto Funzioni Centrali (Accordo integrativo 16 novembre 2023)

Ai sensi dell'art. 3 dell'ACNQ 12.04.2022 che recita: "Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il **metodo proporzionale tra liste concorrenti**", è compito della commissione elettorale **ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati)**. (§ 15 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025)

1) DEFINIZIONE DEL QUORUM

A tal fine occorre **calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti equindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.**

In sintesi:

- 1) **il numero dei seggi (che corrisponde al numero dei componenti la RSU) è fissato dall'ACNQ 12.04.2022 o dagli accordi integrativi di comparto**, in base al numero dei dipendenti;
- 2) **il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle)**;
- 3) **i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.**

Esempio n°1 per il Comparto dell'Istruzione e della Ricerca, per il quale non è stato firmato un ACNQ integrativo: Collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto e **3 seggi da attribuire**. Si recano a votare n. 120 elettori (votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. **Calcolo del quorum:** voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n. 3) = $118 : 3 = 39,333$ Il QUORUM è pari a **39,333**.

Esempio n°2 per il Comparto delle Funzioni Centrali: Collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto e **7 seggi da attribuire**. Si recano a votare n. 120 elettori (votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. **Calcolo del quorum:** voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n. 7) = $118 : 7 = 16,8571$ Il QUORUM è pari a **16,8571**.

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi **IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO, SE DEL CASO, CON I SUOI DECIMALI.**

2) RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE

I seggi saranno attribuiti, secondo il **criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il "quorum"** ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti **e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori "resti"**, fino alla concorrenza dei seggi previsti. (Art. 32, comma 1, ACNQ 12.04.2022) (Art. 32, comma 2, ACNQ

12.04.2022)

Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei seggi.

In particolare:

- a) si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quorum calcolato come sopra;
- b) si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dalla divisione di cui alla lettera a);
- c) si assegnano i seggi residui utilizzando la regola dei migliori resti [intendendo per “resto” il decimale dopo la virgola del risultato della divisione di cui al punto a)].

A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1 (per il Comparto dell’Istruzione e della ricerca, per il quale non è stato firmato un ACNQ integrativo): i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono

risultati così espressi: 118 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 5

totale voti validi 118

seggi da assegnare 3

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

quorum di seggio 118 voti validi: 3 seggi =39,333

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,333 = 1,398 ovvero 1 seggio	resto
	0,398

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,333 = 1,169 ovvero 1 seggio	resto 0,169
--	-------------

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,333 = 0,305 ovvero 0 seggi	resto 0,305
---	-------------

lista n. 4 voti validi 5 diviso quorum 39,333 = 0,127 ovvero 0 seggi	resto 0,127
--	-------------

totale voti validi 118

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 2 seggi su 3.

Il terzo seggio è assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

I tre seggi sono così ripartiti:

lista 1 2 seggi
 lista 2 1 seggio
 lista 3 0 seggi
 lista 4 0 seggi

Esempio n. 2 (per il Comparto Funzioni Centrali e il Comparto PCM): i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 118 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55
 lista n. 2 voti validi 46
 lista n. 3 voti validi 12
 lista n. 4 voti validi 5
totale voti validi 118

seggi da assegnare 7

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

quorum di seggio 118 voti validi: 7 seggi=16,857

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 16,857 = 3,2627 ovvero 3 seggi	resto 0,2627
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 16,857 = 2,7288 ovvero 2 seggi	resto 0,7288
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 16,857 = 0,7118 ovvero 0 seggi	resto 0,7118
lista n. 4 voti validi 5 diviso quorum 16,857 = 0,2966 ovvero 0 seggi	resto 0,2966
<u>totale voti validi 118</u>	

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 5 seggi su 7.

Gli altri due seggi sono assegnati: 1 seggio alla lista n. 2 e 1 seggio alla lista n°3 che hanno resti maggiori.

I sette seggi sono così ripartiti:

lista 1 3 seggi
 lista 2 3 seggi
 lista 3 1 seggio
 lista 4 0 seggi

Vedere la Tabella riportata in penultima pagina del manuale, riferita ad un esempio di elezioni in amministrazione con 1.250 dipendenti (per il Comparto dell'Istruzione e della ricerca, per il quale non è stato firmato un ACNQ integrativo).

In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (**da non confondere con le preferenze**). **In caso di parità di voti**, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine è necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i generi. **A parità di genere**, al componente anagraficamente più giovane. (Art. 32, comma 3, ACNQ 12.04.2022)

3) ATTRIBUZIONE DEI SEGGI AI CANDIDATI DELLE LISTE

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei **voti di preferenza ottenuti dai candidati** delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. (Art. 32, comma 4, ACNQ 12.04.2022)

Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. **A parità di preferenza** dei candidati **vale l'ordine interno della lista**. (Art. 32, comma 4, ACNQ 12.04.2022)

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi **per mancanza di candidati** (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) **è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista**. (Art. 32, comma 5, ACNQ 12.04.2022)

Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU (art. 9, comma 5, ACNQ 12 aprile 2022), **fermo restando l'invio del verbale delle elezioni all'A.Ra.N. dall'Amministrazione, le elezioni dovranno essere ripetute**, attivando ex novo l'intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni, con l'avvertenza che **non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti**. (Art. 32, comma 6, ACNQ 12.04.2022)

IL VERBALE ELETTORALE FINALE E RELATIVI ADEMPIMENTI

§ 16 e § 17 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025; Art. 33 ACNQ 12.04.2022

Il fac-simile del verbale finale, modello 3 – (Allegato 3) all'ACNQ 12.04.2022 è disponibile nel sito dell'Aran in forma stampabile, non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'ACNQ 12.04.2022, anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale finale si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:

- **una sezione iniziale** che riporta i dati identificativi dell'Amministrazione o del collegio, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni:
- **una "Parte prima"** nella quale vanno riportati i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate, nonché la percentuale di validità delle elezioni ed il numero di seggi da ripartire (*confronta § 14*). In particolare:
 - **se il collegio elettorale è composto di un'unica sezione** occorre compilare solo le colonne "Totale" e "Totale generale" e "% validità delle elezioni", contrassegnate con un asterisco;
 - **se, invece, il collegio elettorale è composto da più sezioni**, la Commissione elettorale deve compilare il verbale finale riportando i risultati dei diversi modelli 4 nelle colonne "Sezione" (una per ciascuna sezione), indicando la somma dei dati relativi alle singole sezioni nelle colonne "Totale" e "Totale generale", e calcolando la "% validità delle elezioni". Laddove siano presenti più di 4 sezioni, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;
- **nella "Parte seconda"** vanno indicati, in corrispondenza delle colonne "Nome lista" numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale, i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista (sommando i risultati riportati nei diversi modelli 4 ove presenti più sezioni), nonché i seggi eventualmente attribuiti a ciascuna di esse. Laddove siano presenti più di 6 liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;
- **in fondo al verbale** va apposta la firma del presidente e dei membri della commissione elettorale. La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di **verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati** quali:
 - che **il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate** (pari alle schede valide + bianche + nulle);
 - **la corrispondenza del totale dei voti di lista** (voti di tutte le liste) **con le schede valide** (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati della lista stessa);
 - la distinzione per sesso del **numero degli aventi diritto al voto** (elettori);
 - la distinzione per sesso del **numero dei votanti** (elettori che hanno espresso il voto);
 - la verifica, per sesso, che **il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto**;

- la verifica del **raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni**;
- la verifica che **siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista** (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l'indicazione del **numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione**;
- • la verifica che **il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa**.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra **sigilla in un unico plico** tutto il materiale, anche quello trasmesso dalle eventuali sezioni distaccate, **esclusi i verbali**.

La Commissione elettorale **comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste** attraverso l'affissione del verbale finale come sopra compilato **dal 17 fino al 24 aprile 2025** in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione.

Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista **verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda esattamente alla denominazione della propria lista** e in caso contrario inoltrare ricorso alla Commissione elettorale nei termini previsti.

Decorsi i 5 giorni dedicati all'affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata, la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale delle operazioni elettorali e il **verbale finale diviene definitivo**. Una copia del verbale stesso viene trasmesso dalla Commissione elettorale all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N..

Se, invece, nei 5 giorni di affissione dei risultati ("verbale finale") **vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro due giorni lavorativi**, inserendo l'esito nel "verbale delle operazioni elettorali" e, se necessario, **modificando il verbale finale che diviene definitivo e viene nuovamente affisso** in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione. (Art. 33, comma 1, ACNQ 12.04.2022)

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni lavorativi dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

Copia del **verbale finale definitivo**, del **verbale delle operazioni elettorali** e, in caso di più sezioni, copia dei **verbali di sezione, sono notificati** - **entro due giorni lavorativi dall'esame di tutti i ricorsi pervenuti durante il periodo di affissione** - **dalla Commissione elettorale a tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali presentatori di lista** (cfr. § 6 della Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) nel collegio elettorale, **nonché all'Amministrazione** per l'inoltro all'A.Ra.N.. (Art. 33, comma 2, ACNQ 12.04.2022)

All'Amministrazione devono essere consegnati tutti i verbali - in originale o copia conforme - nonché una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Tutti i verbali devono essere conservati anche dalla RSU.

La Commissione elettorale, dopo la convalida della RSU, consegna all'Amministrazione il plico sigillato di cui al paragrafo § 16 della Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025 **contenente tutto il materiale delle elezioni**, che sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'Amministrazione.

I RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 33 ACNQ 12.04.2022

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un **verbale sulle operazioni elettorali**, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

Decorsi i 5 giorni dedicati all'affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata, la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale delle operazioni elettorali e **il verbale finale diviene definitivo**. Una copia del verbale stesso viene trasmesso dalla Commissione elettorale all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N..

Qualora nel corso dei 5 giorni di affissione (dal 17 fino al 24 aprile 2025) del "verbale finale" vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel **"verbale delle operazioni elettorali"** la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il "verbale finale" **che viene nuovamente affisso** in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione. (Art. 33, comma 1, ACNQ 12.04.2022)

NB: Per proporre ricorso alla Commissione elettorale, si possono utilizzare le **schede n° 7 e n°8** della modulistica predisposta dalla **FLP**, entrambi scaricabili dal nostro sito web.

Copia del **"verbale finale"**, del **"verbale delle operazioni elettorali"** e, in caso di più sezioni, dei **"verbali di sezione"** dovrà essere notificata dalla Commissione elettorale a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione (art. 33, comma 2, ACNQ 12.04.2022).

I RICORSI AL COMITATO DEI GARANTI

(Art. 34, commi 1 e 4, e Dichiarazione Congiunta n. 3 dell'ACNQ 12.04.2022)

Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti.

Il ricorso al Comitato dei garanti contro la commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso al giudice del lavoro.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o al giudice del lavoro, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

Vedere la voce **"IL COMITATO DEI GARANTI"**, riportato nella **2^ PARTE** del presente manuale operativo per le elezioni delle RSU.

L'INSEDIAMENTO DELLA RSU

§ 19 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

La Commissione elettorale, trascorsi i giorni dedicati all'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro due giorni lavorativi gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel **verbale finale - che diviene definitivo** - della conferma della **proclamazione degli eletti.**

Da tale momento, la RSU può legittimamente operare.

L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con riserva, circostanza che deve risultare anche nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU nelle quali dovrà essere esplicitato l'esistenza di un giudizio pendente.

LA TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'A.RA.N.

Art. 35 ACNQ 12.04.2022; § 21 e § 22 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

Come noto, l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che, ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle RSU. A tale fine, copia del **"verbale finale" (modello 3 – allegato 3)** sarà trasmesso a cura della Commissione elettorale all'amministrazione per il successivo l'inoltro all'ARAN **entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso.** La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia. (Art. 35 ACNQ 12.04.2022)

A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle Amministrazioni con particolare riguardo alla **tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali** che dovrà essere effettuata tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:

- a) **Il fac-simile del verbale elettorale finale** (che è unico per tutte le amministrazioni) è allegato all'ACNQ 12.04.2022, non è suscettibile di variazioni da parte delle Commissioni elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni.
- b) **la Commissione elettorale deve consegnare**, trascorsi i giorni di affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione, **il verbale finale definitivo**, in originale o copia conforme, **all'Amministrazione per la sua trasmissione all'A.Ra.N.** (cfr. § 17 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025) congiuntamente ad una **copia della scheda elettorale predisposta per il voto** siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale;
- c) **l'invio all'A.Ra.N. deve avvenire esclusivamente a cura dell'Amministrazione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025** ("entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso") mediante l'inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definitivo all'interno dell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it; si precisa che **l'applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025;**
- d) **a tal fine, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC).** Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 2 del Protocollo del 20 novembre 2024 dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile nell'"Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni".

Per accedere all'applicativo "VERBALI RSU", il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

L'A.Ra.N. non prenderà in considerazione:

- a) **verbali/dati che non pervengano attraverso l'applicativo "VERBALI RSU",** anche se inviati dalle Commissioni elettorali, dal Presidente delle stesse, dalle organizzazioni sindacali, ecc..
- b) **Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica raccomandata, etc....,** invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'Aran non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa dell'inserimento dei dati nella procedura on-line.
- c) **all'applicativo potranno accedere solo i Responsabili di Procedimento (RP) espressamente delegati dal Responsabile Legale dell'Ente (RLE) accreditato nel portale dell'Aran.** Ciò al fine di individuare con certezza il mittente;

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbali RSU, si ricorda che **è opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione elettorale.** Infatti:

1. **nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura.** Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale finale che sostituisce quello errato, l'Amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale finale e completare la procedura di trasmissione;
2. **prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale;** il verbale elettorale generato dalla procedura deve essere una **copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale;**
3. **il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;**
4. **copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista;**
5. **verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per i giorni previsti dal calendario elettorale.**

6. Inoltre, sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti.
7. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'Amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;

Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'A.Ra.N. attraverso l'applicativo "VERBALI RSU".

L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia non solleciti l'invio di verbali mancanti e quindi possa dichiarare chiusa la rilevazione.

Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.

Come noto, **le elezioni RSU assumono una valenza istituzionale**, atteso che i **risultati elettorali faranno media con i dati associativi relativi al 31 dicembre 2024** e la rilevazione complessiva (deleghe e voti) dovrà essere portata a termine dall'Aran entro i tempi utili per poter consentire all'Agenzia stessa, previa certificazione dei dati da parte del Comitato paritetico previsto dall'art. 43 del d.lgs. 165/2001, di **accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali.**

RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

Con la consegna di copia della **circolare ARAN n°1 del 16 2025**, alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si prefigge l'obiettivo di agevolare le Commissioni stesse nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Allo scopo si formulano per le commissioni elettorali e per le organizzazioni sindacali presentatrici di lista le seguenti **raccomandazioni**:

- a) il verbale elettorale finale è **unico**, corrisponde al fac-simile allegato all'ACNQ 12.04.2022, scaricabile dal sito internet dell'Aran, e **non è suscettibile di variazioni.**
- b) il verbale elettorale finale **non può contenere omissioni o cancellazioni.**
- c) la commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che

allo stesso sia **allegata copia della scheda elettorale**.

- d) **i nomi delle organizzazioni sindacali** riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.
- e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, **il funzionario delegato alla trasmissione dei dati e l'Aran non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi;**
- f) **le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali dovranno essere effettuate in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU del sito ufficiale dell'Aran.**

Infatti, il sistema segnalerà la presenza di eventuali errori di calcolo che il funzionario delegato dovrà prontamente segnalare alla Commissione elettorale.

Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.

§ 22 Circolare ARAN n. 1 del 16.1.2025

I dati relativi ai verbali elettorali finali inseriti nell'applicativo "VERBALI RSU", alle scadenze definite dal Comitato Paritetico 2025-2027 di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 costituito presso l'A.Ra.N., vengono messi a disposizione delle organizzazioni sindacali al fine di verificarne la corrispondenza rispetto ai dati in proprio possesso.

A seguito di ciò, o comunque nel momento in cui le organizzazioni sindacali ricevono notizia dei dati contenuti nei verbali finali caricati nell'applicativo dalle Amministrazioni, **può accadere che si rinvenano ulteriori errori materiali.**

Per la rettifica di tali errori **è necessario che la Commissione elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla e sostituisce il precedente.**

Tale nuovo verbale dovrà essere tempestivamente caricato dall'Amministrazione nell'applicativo VERBALI RSU riaprendo il relativo fascicolo telematico.

Non sarà ammissibile la correzione dei dati:

- qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale
- o qualora non sia accompagnata dal nuovo verbale elettorale finale.

Si ricorda che **le correzioni potranno avvenire entro la scadenza** della rilevazione fissata dal Comitato paritetico 2025-2027.

RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI ALL'ARAN

§ 23 Circolare ARAN n. 1/2025 prot.553 del 16.1.2025

L'A.Ra.N. ha il compito di fornire alle diverse Amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet.

Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole Amministrazioni, **l'A.Ra.N. risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già definite nella presente circolare o nei chiarimenti pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.**

Si rappresenta, inoltre, che **l'A.Ra.N. non potrà dare riscontro** a quesiti posti sia dalle **Commissioni elettorali** (*che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti*), da singoli dipendenti o dalle Amministrazioni su materie di competenza delle Commissioni elettorali (*liste, candidature ed altre procedure elettorali*), né fornirà pareri telefonici.

Si evidenzia, infine, che **ogni interpretazione proveniente da Amministrazioni diverse dall'A.Ra.N., e contrastante con le norme contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e con la presente circolare, non dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.**

Documenti correlati alla circolare Aran n°1 del 16.01.2025 (§ 24)

1. **Protocollo** per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - **tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 20 novembre 2024;**
2. **ACNQ del 12 aprile 2022** in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
3. **Accordo Integrativo del Comparto Funzioni Centrali (16 novembre 2023);**
4. **Accordo Integrativo del Comparto Funzioni Locali (6 maggio 2024);**
5. **Accordo Integrativo del Comparto Sanità (26 settembre 2024);**

6. Fac-simile “*Accettazione della Candidatura*” (**modello 1**) - allegato 1 all’ACNQ del 12 aprile 2022;
7. Fac simile “*Presentazione della Lista*” (**modello 2**) - allegato 2 all’ACNQ del 12 aprile 2022;
8. Fac simile “*Verbale finale delle elezioni della RSU*” (**modello 3**) - allegato 3 all’ACNQ del 12 aprile 2022;
9. Fac simile “*Verbale della sezione elettorale*” (**modello 4**) – allegato 4 all’ACNQ del 12 aprile 2022.

NORME DISAPPLICATE

- **ACNQ 12.04.2022 Art. 37 Disapplicazioni** - A decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNQ 12.04.2022 [sono abrogati](#):
- a) **ACQ 7 agosto 1998** per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
 - b) **Accordo 13 febbraio 2001** d’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 3 – parte seconda dell’ACQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
 - c) **Contratto 6 aprile 2004** d’interpretazione autentica dell’art. 8 della parte prima dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
 - d) **Contratto 11 giugno 2007** d’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 2 della parte prima dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
 - e) **ACQ 24 settembre 2007** d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
 - f) **Contratto 27 marzo 2012** d’interpretazione autentica dell’art. 1 dell’ACQ del 24 settembre 2007;
 - g) **Accordo 13 marzo 2013** su integrazione e modificazioni dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – comparto scuola;

- h) **CCNQ 9 febbraio 2015** per le modifiche all'ACQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.
- **ACQ integrativo 16.11.2023 Comparto Funzioni Centrali – Art. 5 Disapplicazioni** - *Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, **sono abrogati i seguenti accordi:***
- **Comparto Ministeri – Accordo 3 novembre 1998** d'Integrazione dell'Accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
 - **Comparto EPNE - Accordo 3 novembre 1998** su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7/8/98 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.
- **ACQ integrativo 06.05.2024 Comparto Funzioni Locali - Art. 3 Disapplicazioni** - Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, **cessa di produrre effetti:**
- **l'Accordo 22 ottobre 1998** Integrativo al CCNQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e definizione del regolamento elettorale - comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente.
- **ACQ integrativo 26.09.2024 Comparto Sanità - Art. 3 Disapplicazioni** - Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, **cessa di produrre effetti**
- **l'Accordo 16 ottobre 1998** Integrativo al CCNQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e definizione del regolamento elettorale - comparto sanità sottoscritto il

ALLEGATI

TESTO COORDINATO

dell'ACNQ 12.04.2022 "Accordo collettivo nazionale quadro *in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie* per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo **regolamento elettorale.**" (firmato dall'ARAN e dalle Confederazioni CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL, USB, CGS e CSE)

con:

- **il CCNQ integrativo 16.11.2023 (comparto Funzioni Centrali)** (firmato dall'ARAN e dalle Federazioni FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL UNSA, USB PI, FLP, CONFINTESA FP e dalle Confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, USB, CGS, CONFINTESA),
- **il CCNQ integrativo 06.05.2024 (Comparto Funzioni Locali)** (firmato dall'ARAN e dalle Federazioni FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA RAL e dalle Confederazioni CGIL, CISL, UIL, CISAL)
- **Il CCNQ integrativo 26.09.2024 (Comparto Sanità)** (firmato dall'ARAN e dalle Federazioni FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NURSIND, NURSING UP e dalle Confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CGS, CSE)

INDICE

TITOLO I

- Art. 1 Campo di applicazione

SEZIONE PRIMA - MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLERAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

- Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione
- Art. 3 Costituzione delle RSU
- **Art.1 Ambiti di costituzione delle RSU (ACQ integrativo 16.11.2023 Comparto Funzioni Centrali)**
- **Art. 2 Numero dei componenti (ACQ integrativo 16.11.2023 Comparto Funzioni Centrali)**
- **Art. 1 Numero dei Componenti (ACQ integrativo 06.05.2024 Comparto Funzioni Locali)**
- **Art. 1 Numero dei componenti (ACQ integrativo 26.09.2024 Comparto Sanità)**
- Art. 5 Compiti e funzioni
- Art. 6 Elettorato attivo
- Art. 7 Elettorato passivo
- Art. 8 Incompatibilità
- Art. 9 Durata e sostituzione nell'incarico
- Art. 10 Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative
- Art. 11 Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici
- **Art. 4 Clausola di salvaguardia (ACQ integrativo 16.11.2023 Comparto Funzioni Centrali)**
- **Art. 2 Clausola di salvaguardia (ACQ integrativo 06.05.2024 Comparto Funzioni Locali)**
- **Art. 2 Clausola di salvaguardia (ACQ integrativo 26.09.2024 Comparto Sanità)**
- Art. 12 Modalità di adozione delle decisioni
- Art. 13 Clausola di salvaguardia
- Art. 14 Norme particolari
- **Art. 3 Dipendenti operanti presso sedi estere (ACQ integrativo 16.11.2023 Comparto Funzioni Centrali)**

- Art. 15 Norma finale

SEZIONE II REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

- Art. 16 Modalità per indire le elezioni
- Art. 17 Soggetti che possono presentare le liste elettorali
- Art. 18 Procedura per la presentazione delle liste
- Art. 19 Commissione elettorale
- Art. 20 Compiti della Commissione elettorale
- Art. 21 Modalità della votazione
- Art. 22 Composizione della sezione elettorale
- Art. 23 Scrutatori
- Art. 24 Attrezzatura della sezione elettorale
- Art. 25 Schede elettorali
- Art. 26 Preferenze
- Art. 27 Riconoscimento degli elettori
- Art. 28 Certificazione della votazione
- Art. 29 Segretezza del voto
- Art. 30 Quoziente necessario per la validità delle elezioni
- Art. 31 Operazioni di scrutinio
- Art. 32 Attribuzione dei seggi
- Art. 33 Ricorsi alla Commissione elettorale
- Art. 34 Comitato dei garanti
- Art. 35 Trasmissione del verbale elettorale all'Aran
- Art. 36 Adempimenti dell'ARAN

TITOLO II

- Art. 37 Disapplicazioni
- **Art. 5 Disapplicazioni (ACQ integrativo 16.11.2023 Comparto Funzioni Centrali)**

ALLEGATI

- ALLEGATO N. 1
- ALLEGATO N. 2
- ALLEGATO N. 3
- ALLEGATO N. 4

TITOLO I

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo, che in continuità con l'ACQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni dà attuazione all'art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale – è strutturato in due Sezioni: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.

2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:

- a) **"amministrazioni"** si intendono le amministrazioni, aziende ed enti ovvero i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie;
- b) **"sedi o strutture periferiche"** si intendono le sedi o strutture periferiche delle amministrazioni che siano state individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa;

- c) “RSU” si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale;
- d) “**associazioni sindacali rappresentative**”: si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs. 165/2001;
- e) “**organizzazioni sindacali rappresentative**”: si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
- f) “**confederazioni rappresentative**”: si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
- g) “**istituzioni scolastiche educative e di alta formazione**” si intendono:
 - le “**istituzioni scolastiche ed educative**” che sono: le scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
 - le “**istituzioni di alta formazione**”, che sono: le accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
- h) “**CCNQ 4 dicembre 2017**” si intende il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 4 dicembre 2017 come modificato ed integrato dal CCNQ 19 novembre 2019;
- i) “**d.lgs. n. 165/2001**” si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEZIONE PRIMA

MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Art. 2

Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. **Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche**, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all’ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi **accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3** al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti.
3. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con **gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti**:
 - **la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU** che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza per i dipendenti di diverse amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti o, in alternativa, introducendo, in deroga al comma 1, un diverso numero minimo di lavoratori per poter procedere alla elezione della RSU;
 - **la eventuale costituzione di organismi di coordinamento** tra le RSU;
 - **le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali** per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, **anche**



mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;

- l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int., in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

Art. 3

Costituzione delle RSU

1. La RSU è uno **organismo unitario** di rappresentanza dei lavoratori.
2. Alla costituzione della RSU si procede mediante **elezione a suffragio universale ed a voto segreto** con il **metodo proporzionale tra liste** concorrenti.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà una **adeguata rappresentanza di genere** nonché una puntuale **applicazione delle norme antidiscriminatorie**.

Art. 4

Numero dei componenti

1. La RSU dovrà essere così composta:
 - a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
 - b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
 - c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

(ACQ integrativo 16.11.2023 Comparto Funzioni Centrali)

Art.1

Ambiti di costituzione delle RSU

1. Le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascuna amministrazione, presso le articolazioni organizzative in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa **a livello di posto di lavoro**. In particolare:
 - a) **per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità**, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
 - b) **per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 unità ed aventi sede unica**, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
 - c) **per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro**, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni individuate a seguito delle apposite procedure di **mappatura** come sedi di contrattazione **collettiva integrativa a livello di posto di lavoro**.

(ACQ integrativo 16.11.2023 Comparto Funzioni Centrali)

Art. 2

Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti delle RSU, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente art. 1 (Ambiti di costituzione delle RSU), è pari a:
 - **1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;**
 - **3 unità nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 16 a 50;**
 - **componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 51 a 100;**
 - **componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 101 a 200;**
2. **Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 7 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;**
3. **Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 37 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.**

(ACQ integrativo 06.05.2024 Comparto Funzioni Locali)

Art. 1

Numero dei Componenti

1. Il numero dei componenti delle RSU è pari a:
 - 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
 - 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
 - 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
 - 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
 - 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
2. **Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.**
3. **Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.**

(ACQ integrativo 26.09.2024 Comparto Sanità)

Art. 1

Numero dei componenti

1. È prevista un'unica RSU per ogni azienda o ente.
2. Il numero dei componenti delle RSU è pari a:



- 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
 - 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
 - 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
 - 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
 - 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
3. Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.
4. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Art. 5

Compiti e funzioni

1. **La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate** ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, **i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione** riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art. 9 del d.lgs. n. 165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. **Nella contrattazione collettiva integrativa**, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.
4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
 - a) **diritto ai permessi sindacali** per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017;
 - b) **diritto ai permessi non retribuiti** di cui all'art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017
 - c) **diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori** di cui all'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;
 - d) **diritto di affissione** di cui all'art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, **ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica;**
 - e) **diritto ai locali** di cui all'art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.

Art. 6

Elettorato attivo

1. **Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.**
2. **Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.**

3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto.

4. **Il diritto di voto si esercita in un'unica sede.** È sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

Art. 7

Elettorato passivo

1. **Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 18 (Procedura per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.**

2. **Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresì eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell'anno in cui si procede al rinnovo della RSU.**

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità.

4. **I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica) esercitano l'elettorato passivo:**

- a) **presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. **Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;****
- b) **presso l'amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.**

5. **Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.**

6. **Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell'inizio delle procedure elettorali risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, allo stesso è riconosciuto anche l'elettorato passivo nell'amministrazione ove presta servizio in comando purché abbia tale requisito nell'amministrazione di provenienza e quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 rappresentate dall'Aran.**

7. **Non sono, in ogni caso, candidabili:**

- a) **i presentatori di lista;**
- b) **i membri della Commissione elettorale;**
- c) **i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.**

Art. 8

Incompatibilità

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. **Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.**

Art. 9

Durata e sostituzione nell'incarico

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, **al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.**

2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, **lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.**

3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.

4. Il componente RSU decade **in caso di incompatibilità** di cui all'art. 8 (Incompatibilità), **in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU.** Il componente RSU decade, inoltre, **nell'ipotesi di assenza continuativa dall'ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti** effettivamente in servizio nella sede **RSU** che possono assumere le decisioni **sia inferiore al 50% del numero previsto** all'art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l'amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione a quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico), le parti precisano che **la decadenza del componente è finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata comporti l'impossibilità, per la RSU stessa, di poter assumere decisioni.** Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.

5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, **il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto** all'art. 4 (Numero dei componenti), **con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo,** secondo le modalità previste dal presente accordo.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all'amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell'ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU.

7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.

8. **La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all'art. 16 (Modalità per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest'ultima.**

9. **Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche**



sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

Art. 10

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative

1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all'art. 4 (Numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica o educativa ove sono transitati. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica o educativa.
4. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso l'istituzione scolastica o educativa il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico). La RSU decade laddove restino in carica meno del 50% del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti). In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.

Art. 11

Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4 (Numero dei componenti), sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono transitati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporanti o scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.
3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui ai commi 1 e 2, esiste un'unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico).
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 (Numero dei componenti) la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla decadenza.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

(ACQ integrativo 16.11.2023 Comparto Funzioni Centrali)

Art. 4

Clausola di salvaguardia

1. Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

(ACQ integrativo 06.05.2024 Comparto Funzioni Locali)

Art. 2

Clausola di salvaguardia

1. Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

(ACQ integrativo 26.09.2024 Comparto Sanità)

Art. 2

Clausola di salvaguardia

1. Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

Art. 12

Modalità di adozione delle decisioni

1. **La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario** cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale.
2. **Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.**
3. **Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno.**
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, **la RSU composta da più di 30 componenti deve dotarsi di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce**, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU.
5. Nella composizione del Comitato di coordinamento di cui al comma 4 occorre temperare il **principio di proporzionalità** rispetto al numero totale di seggi ottenuti da ciascuna lista **con quello di inclusività**. A tal fine, **deve essere garantita la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio**. Il Comitato di coordinamento non può, di norma, essere composto da più di 15 componenti della RSU.

Art. 13

Clausola di salvaguardia

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e b) (Soggetti che possono presentare le liste elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1 (Ambito ed iniziativa per la costituzione), **dandone comunicazione alle stesse**. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 165/2001, con tutte le loro prerogative.
4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire la tornata elettorale successiva alla firma del presente accordo.



Art. 14

Norme particolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, a **tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU**. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, del medesimo decreto, **vengono individuati due specifici collegi elettorali**, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165/2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. **Ferma restando l'unicità della RSU** i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.

(ACQ integrativo 16.11.2023 Comparto Funzioni Centrali)

Art. 3

Dipendenti operanti presso sedi estere

1. **I dipendenti del comparto Funzioni Centrali che operano presso le sedi estere diverse da quelle del MAECI di cui all'art. 14 dell'ACNQ del 12.4.2022** partecipano alle votazioni per la RSU dell'unità di riferimento presso la Direzione generale della rispettiva amministrazione. A tal fine **è costituito apposito seggio presso l'Ufficio Consolare del Paese in cui insiste la sede di lavoro**, che comunica l'esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento appena terminate le operazioni di scrutinio.

Art. 15

Norma finale

1. **In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo**, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

SEZIONE II

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

Art. 16

Modalità per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all'indizione l'Aran convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario elettorale.

2. Qualora in via eccezionale l'indizione di cui al comma 1 riguardi un singolo comparto, il Protocollo ivi previsto verrà concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative in tale comparto.

3. **Il calendario elettorale dovrà contenere:**

- a) il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture periferiche – di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;

- b) il termine per l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell'amministrazione del protocollo di cui alla lettera a);
- c) il termine per l'invio all'ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nell'ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui alla lettera a);
- d) **la data dell'annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con l'avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;**
- e) **la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori – ~~nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente afferenti il singolo elettore~~ (Si evidenzia che su detta previsione, sono stati mossi dei rilievi da parte del Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) con nota prot. n°126839 del 29.10.2024 che sono stati diramati dall'Aran con la Circolare n°1 prot. n°8736 del 20.11.2024 pubblicata sul sito istituzionale dell'ARAN nella sezione "Contrattazione", "Contratti Quadro", "Prerogative Sindacali" alla voce "Circolari") – da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta;**
- f) **la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali;**
- g) **il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può essere superiore a 10 giorni dall'annuncio di cui alla lettera d);**
- h) **il termine finale per la presentazione delle liste;**
- i) **il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;**
- j) **la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i candidati nonché dell'indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedente la data di inizio delle votazioni;**
- k) **le date di votazione;**
- l) **la data dello scrutinio;**
- m) **le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;**
- n) **le date per l'invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all'Aran;**
- o) **eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte dell'Aran.**
4. Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno **comunicazione del calendario elettorale** al personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo nell'intranet dell'amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
5. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date indicate nel calendario di cui ai commi 1 e 2, di norma in due giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.
6. La RSU che decade nel corso del triennio è rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l'amministrazione a livello locale. **La RSU rieletta resta in carica sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi 1 e 2.**

Art. 17

Soggetti che possono presentare le liste elettorali

1. Possono presentare le liste elettorali:

- a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;
- b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente accordo;
- c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo.

2. L'adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 lett. b) e c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all'Aran che ne rilascia **certificazione**.

3. È condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dichiarino formalmente all'Aran – che ne rilascia **certificazione** - di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi.

4. In caso di elezioni suppletive **le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni** rilasciate dall'Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione di cui al comma 3.

5. Non possono presentare proprie liste:

- a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
- b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;
- c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
- d) i dipendenti attraverso proprie liste;
- e) le associazioni che non abbiano finalità sindacale.

6. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il **pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line**. A tal fine le stesse devono depositare all'ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l'Aran valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.

8. **L'Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.**

Art. 18

Procedura per la presentazione delle liste

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito **modello 1 (allegato 1)** cui deve essere **allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.**
2. **Non possono essere candidati** coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.
3. **Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.** Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
4. **Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.**
5. **Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.**
6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. **Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista viene così determinato:**
 - a) nelle amministrazioni/sedi RSU **fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;**
 - b) nelle amministrazioni/sedi RSU **con più di 2.000 dipendenti: 40 più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.**
7. **Ogni lavoratore, può firmare una sola lista** a pena di nullità della firma apposta.
8. **Il presentatore di lista** che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione RSU **può anche essere tra i firmatari della stessa** laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
9. **Ogni lista ha un solo presentatore** che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.
10. **Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.**
11. **La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme di cui al comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.**
12. **In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.** Nel caso di amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.
13. **Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei**

contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall'amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.

14. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Art. 19

Commissione elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione sindacale di cui all'art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare.
2. **Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all'ufficio dell'amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all'art. 16, comma 3 lett. g) (Modalità per indire le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione.**
3. **I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati** con quelli designati dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa.
4. **Nel caso in cui le designazioni pervenute all'amministrazione siano meno di tre**, l'amministrazione tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro 7 giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo.
5. A seguito della costituzione, l'amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione elettorale.
6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti **durante l'orario di servizio e**, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, **durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.**

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che **la Commissione elettorale di cui all'art. 19 è composta di minimo tre componenti.**

Tuttavia, **laddove sia presentata un'unica lista o nell'ipotesi in cui, malgrado i tentativi di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno di tre**, al fine di consentire in ogni caso l'esercizio del diritto di voto, **la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.**

Art. 20

Compiti della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
 - a) elezione del presidente;
 - b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
 - c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali;
 - d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
 - e) esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
 - f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
 - g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
 - i) nomina dei presidenti di sezione;
 - j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all'art. 23 (Scrutatori);
 - k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 - l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
 - m) compilazione dei verbali;
 - n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
 - o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
 - p) trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN.
2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell'intranet dell'amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 21

Modalità della votazione

1. **Il luogo della votazione** sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, **potranno essere stabilite più sezioni di votazione**, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. **Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori**, mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'amministrazione **almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.**

Art. 22

Composizione della sezione elettorale

1. **La sezione è composta** da almeno due scrutatori di cui all'art. 23 (Scrutatori) e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni la Commissione elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l'incarico.

Art. 23

Scrutatori

1. **È facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale**, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata **entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.**
3. **Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti**, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.
4. **In caso di pluralità di sezioni**, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione **nomina, d'ufficio**, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.
5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti **durante l'orario di servizio e**, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - **durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.**

Art. 24

Attrezzatura della sezione elettorale

1. A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell'elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso di cui all'art. 20 (Compiti della Commissione elettorale), comma 1, lett. h).

Art. 25

Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di **scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.**
2. **In caso di contemporaneità della presentazione,** l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. **Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione.** La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale.
5. **Il voto di lista** sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 26

Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto di preferenza sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 27

Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 28

Certificazione della votazione

1. Nell'elenco di cui all'art. 24, comma 2 (Attrezzatura della sezione elettorale), a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Art. 29

Segretezza del voto

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art. 30

Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
4. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura dovrà essere riattivata ex novo e conclusa entro i successivi 90 giorni.

Art. 31

Operazioni di scrutinio

1. **Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal protocollo di cui all'art. 16, comma 1, (Modalità per indire le elezioni).**
2. **Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della Commissione elettorale sul "verbale finale" redatto in conformità del fac-simile di cui all'art. 36 del presente accordo (Adempimenti dell'Aran) – modello 3 (allegato 3) – e sottoscritto dalla Commissione elettorale.**
3. **Nel caso di pluralità di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio redatto in conformità al modello 4 (allegato 4) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni. Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale finale (modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale.**
4. **Il "verbale finale" (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione per almeno 5 giorni.**
5. **Trascorsi cinque giorni dalla affissione del "verbale finale" senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel "verbale delle operazioni elettorali".**
6. **La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dalle sezioni; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi.**
7. **Successivamente il plico di cui al comma 6 sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.**

Art. 32

Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il **critero proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste** concorrenti.
2. **I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.**
3. **In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.**
4. **Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.**
5. **Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.**
6. **Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti**

della RSU di cui all'art. 9, comma 5, (Durata e sostituzione), fermo restando l'invio dei risultati elettorali all'Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l'intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni.

Art. 33

Ricorsi alla Commissione elettorale

1. **Qualora nel corso dei 5 giorni di affissione del "verbale finale"** vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede al **loro esame entro 48 ore**, inserendo nel "verbale delle operazioni elettorali" la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il "verbale finale" che viene nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione.
2. **Copia del "verbale finale", del "verbale delle operazioni elettorali" e, in caso di più sezioni, dei "verbali di sezione"** dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. p) (Compiti della Commissione elettorale).

Art. 34

Comitato dei garanti

1. **Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso ricorso entro 10 giorni** ad apposito Comitato dei garanti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 34 sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.

2. **Tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato** che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, **ed è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso** in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.
3. **Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale** il Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, **ed è composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale.** **Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.**

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 34 sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.

4. **Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni** dal ricevimento del ricorso.
5. **Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.**

Art. 35

Trasmissione del verbale elettorale all'Aran

1. **Copia del “verbale finale” (modello 3 – allegato 3) sarà trasmesso a cura della Commissione elettorale all’amministrazione per l’inoltro** - ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 - all’ARAN.
2. **Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il “verbale finale” (modello 3 – allegato 3) entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso.** La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall’Agenzia.

Art. 36

Adempimenti dell’ARAN

1. In occasione delle elezioni generali di tutti (o di alcuni) comparti di contrattazione, **l’ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza** di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Per consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all’ARAN per l’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale, nonché per ottenere una omogenea documentazione, **sono allegati al presente accordo i fac-simile del “verbale finale” (modello 3) e del “verbale delle singole sezioni” (modello 4)** nei quali vengono riassunti i dati relativi alle votazioni.

TITOLO II

Art. 37

Disapplicazioni

1. **A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ, sono abrogati:**
 - a) **ACQ** per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il **7 agosto 1998**;
 - b) **Accordo d’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 3 – parte seconda** dell’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il **7 agosto 1998**, sottoscritto il **13 febbraio 2001**;
 - c) **Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 8 della parte prima** dell’ACQ del **7 agosto 1998** per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il **6 aprile 2004**;
 - d) **Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 2 della parte prima** dell’ACQ del **7 agosto 1998** per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il **11 giugno 2007**;
 - e) **ACQ d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda** dell’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il **24 settembre 2007**;
 - f) **Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 1** dell’ACQ del **24 settembre 2007**, sottoscritto il **27 marzo 2012**;
 - g) **Accordo su integrazione e modificazioni** dell’ACQ del **7 agosto 1998** per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – comparto scuola, sottoscritto il **13 marzo 2013**;



- h) **CCNQ per le modifiche** all'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il **9 febbraio 2015**.

~~2. Laddove vengano attivate le procedure di cui all'art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU), fino alla definizione dei relativi CCNL restano in vigore gli accordi integrativi stipulati ai sensi dell'art. 2, Parte I, ACQ 7 agosto 1998, ovvero:~~

- ~~a) Sanità - Accordo del 16 ottobre 1998;~~
- ~~b) Regioni ed autonomie locali - l'Accordo del 22 ottobre 1998;~~
- ~~c) Enti pubblici non economici - Accordo del 3 novembre 1998;~~
- ~~d) Ministeri, Agenzie fiscali, PCM - Accordo 3 novembre 1998.~~

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

~~Considerato che la sottoscrizione del presente Accordo interviene successivamente alla data di annuncio della procedura elettorale relativa alla tornata generale Aprile 2022, le parti si danno atto che **il regolamento elettorale nello stesso contenuto avrà effetto a partire dai successivi rinnovi delle RSU**. Si applicano, pertanto, le procedure previgenti anche nell'ipotesi di cui all'art. 2, parte II, ACQ 7/8/1998.~~

(ACQ integrativo 16.11.2023 Comparto Funzioni Centrali)

Art. 5

Disapplicazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, **sono abrogati i seguenti accordi:**

- a) **Comparto Ministeri - Integrazione** dell'Accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale **del 3 novembre 1998**;
- b) **Comparto EPNE - Accordo su integrazioni e modificazioni** al CCNL quadro del 7/8/98 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale **del 3 novembre 1998**.

(ACQ integrativo 06.05.2024 Comparto Funzioni Locali)

Art. 3

Disapplicazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, **cessa di produrre effetti** l'Accordo Integrativo al CCNQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e definizione del regolamento elettorale - comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente sottoscritto il 22 ottobre 1998.

(ACQ integrativo 26.09.2024 Comparto Sanità)



Art. 3

Disapplicazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, **cessa di produrre effetti** l'Accordo Integrativo al CCNQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e definizione del regolamento elettorale - comparto sanità sottoscritto il 16 ottobre 1998.

LOGO O.S.

MODELLO 1
FAC SIMILE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Oggetto: candidatura nella lista ⁽¹⁾ _____ per la RSU
Amministrazione/collegio ⁽²⁾ _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____

dipendente del ⁽³⁾ _____

in servizio presso ⁽⁴⁾ _____

dichiaro/a di volermi candidare nella lista della ⁽¹⁾ _____

per la elezione della RSU ⁽²⁾

_____ Luogo _____, lì _____

Firma

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato

(1) Indicare l'esatta denominazione della lista

(2) indicare l'esatta denominazione dell'Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU

(3) Indicare la denominazione dell'amministrazione di appartenenza

(4) Indicare l'esatta denominazione dell'ufficio e/o sede dove si presta servizio

LOGO O.S.

MODELLO 2
FAC SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

All'Amministrazione/Collegio elettorale

Alla Commissione elettorale
dell'Amministrazione/Collegio elettorale

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati della _____ all'elezione della RSU
presso l'amministrazione/collegio elettorale _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____
in qualità di _____

(indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale o dipendente delegato dalla O.S.)

Presenta la lista denominata _____ e composta da n. _____
candidati e da n. _____ sottoscrittori titolari di elettorato attivo.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all'allegata lista, non sono componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa accettazione della candidatura.

Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista.

Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

- Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra _____
- Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle liste

Data _____

Il Presentatore della lista

Spazio per l'autenticazione della firma nell'ipotesi di cui all'art 18 comma 11 dell'ACNQ

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a _____ in qualità di _____ attesto
che il Sig/ra (*presentatore/trice della lista*) _____ nato/a a _____ il _____
identificato/a con documento (*indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente*) _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____ **ha apposto la firma in mia presenza.**

Luogo e Data _____

Firma _____

Allegati:

- 1) Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati
- 2) Lista degli elettori sottoscrittori della lista
- 3) Delega della organizzazione sindacale (nell'ipotesi in cui il presentatore di lista sia un dipendente non dirigente sindacale)
- 4) Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

MODELLO 3
VERBALE FINALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU

AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO _____

INDIRIZZO _____

COMUNE _____ PROVINCIA _____ REGIONE _____

COMPARTO _____

DATA ELEZIONI _____

PARTE PRIMA

	SEZIONE		SEZIONE		SEZIONE		SEZIONE		TOTALE *		TOTALE GENERALE* (M+F)	% Validità Elezioni* (Quorum)
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE		
AVENTI DIRITTO AL VOTO												
VOTANTI												
SCHEDE VALIDE												
SCHEDE NULLE												
SCHEDE BIANCHE												
SCHEDE SCRUTINATE												
SEGGI DA RIPARTIRE												

PARTE SECONDA

	NOME LISTA 1	NOME LISTA 2	NOME LISTA 3	NOME LISTA 4	NOME LISTA 5	NOME LISTA 6
VOTI OTTENUTI						
SEGGI ATTRIBUITI						

FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE _____

FIRME DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE _____

N.B.: nel caso in cui il collegio elettorale coincide con l'unica sezione di votazione non compilare le voci "Sezione" ma solo le voci "Totale" e "Totale Generale (M+F)" e "% Validità Elezioni Quorum" contrassegnate con *

MODELLO 4

VERBALE DELLE ELEZIONI RSU DELLA SEZIONE ELETTORALE _____ DEL COLLEGIO _____

AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO _____

NOME SEZIONE ELETTORALE _____

INDIRIZZO _____

COMUNE _____ PROVINCIA _____ REGIONE _____

DATA ELEZIONI _____

AVENTI DIRITTO AL VOTO

VOTANTI

SCHEDE VALIDE

SCHEDE NULLE

SCHEDE BIANCHE

SCHEDE SCRUTINATE

SEZIONE _____		TOTALE GENERALE (M+F)
MASCHI	FEMMINE	
-	-	-

VOTI OTTENUTI

NOME LISTA 1	NOME LISTA 2	NOME LISTA 3	NOME LISTA 4	NOME LISTA 5	NOME LISTA 6
.....

FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE _____

FIRME DEGLI SCRUTATORI _____

DPCM 5 novembre 2010, n. 226 Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo.
(GU n. 303 del 29-12-2010)

Art. 3

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale

1. L'ARAN, in base alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attiva una distinta e autonoma contrattazione a livello nazionale per il personale, dirigenziale e non, **del comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro determina diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del predetto decreto legislativo, nonché la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
3. Il contratto collettivo disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata del medesimo contratto, nonché' di quello integrativo. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come comitato di settore, emana l'atto di indirizzo per la contrattazione nazionale prima di ogni rinnovo contrattuale. L'ARAN informa costantemente il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo svolgimento delle trattative.
5. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
7. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti certifica l'attendibilità' dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
8. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro, individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il capo del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
9. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi 7 e 8. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi può essere

sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

10. Il contratto, nonché le eventuali interpretazioni autentiche, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.
12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva un autonomo livello di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale della Presidenza stessa. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, come applicato dal decreto attuativo del Titolo II. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota del trattamento economico accessorio complessivo comunque denominato, definita dal decreto attuativo del Titolo II. La contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Il contratto collettivo nazionale definisce il termine delle sessioni negoziali. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
13. Si applicano gli articoli 40, commi 3-ter, 3-quinquies, 3-sexies, 40-bis, 43, 47-bis e 49 del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CCNQ 20.11.2024 - Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti.

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI



**PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE
VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI**

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

In data 20 novembre 2024, alle ore 15:00, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente *Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali*:

Per l'A.Ra.N.:

il *Presidente* Cons. Antonio Naddeo firmato

Per le Confederazioni sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CGS firmato

CISAL firmato

CONFSAL firmato

CSE firmato

USB firmato

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 16 dell' "Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale" del 12 aprile 2022 (di seguito indicato come ACNQ del 12 aprile 2022), sono indette, su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione del 22 febbraio 2024, nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni **14- 15-16 aprile 2025**.

Art. 2

Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **10 gennaio 2025**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'A.Ra.N. e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **15 gennaio 2025**. La trasmissione all'A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato *excel* all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it.

2. Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità, nonché le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università, **non** devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno atto che entro il giorno **15 gennaio 2025**:

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito** fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
- **il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;
- **il MUR** fornirà l'elenco delle Accademie, Conservatori di musica e ISIA.

Art. 3

Calendario e tempistica delle procedure elettorali

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

27 gennaio 2025 Lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025 Martedì	- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali <u>che ne fanno richiesta</u> ; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
6 febbraio 2025 Giovedì	termine iniziale per l'insediamento della Commissione elettorale
14 marzo 2025 Venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025 Lunedì	termine finale per l'insediamento della Commissione elettorale

3 aprile 2025 Giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
14-15-16 aprile 2025 Lunedì Martedì Mercoledì	votazioni
Dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	Scrutinio
17 - 24 aprile 2025 da Giovedì a Giovedì	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile – 6 maggio 2025 da Lunedì a Martedì	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Art. 4

Adempimenti di cui all'art 17 dell'ACNQ e relative tempistiche

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022, possono presentare le liste elettorali:
 - a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022;
 - b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022;
 - c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022.
2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lett. a) devono:
 - a) dichiarare formalmente, **entro l'11 marzo 2025**, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*);
 - b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., **entro l'11 marzo 2025**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*).
3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lett. b) e c) devono:
 - a) formalmente aderire all'ACNQ del 12 aprile 2022 entro il termine ultimo dell'**11 marzo 2025** (*art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*). Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione;
 - b) dichiarare formalmente, **entro l'11 marzo 2025**, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*);
 - c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., **entro l'11 marzo 2025**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi

all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*).

4. A seguito di positiva verifica della documentazione trasmessa, l'A.Ra.N. provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali inserite nella procedura di rilevazione on line dei verbali elettorali. Tale pubblicazione dà atto dell'effettuazione di tutti gli adempimenti necessari per poter presentare liste elettorali.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 7, dell'ACNQ del 12 aprile 2022 nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.

Art. 5

Accordi integrativi di comparto

1. In applicazione dell'art. 2 del citato ACNQ del 12 aprile 2022 sono stati sottoscritti i gli accordi integrativi di comparto di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare, gli stessi si applicano a partire dalla presente tornata elettorale ai seguenti comparti di contrattazione:

- comparto **Funzioni Centrali**: *accordo integrativo del 16 novembre 2023*;
- comparto **Funzioni Locali**: *accordo integrativo del 6 maggio 2024*;
- comparto **Sanità**: *accordo integrativo del 26 settembre 2024*.

Art. 6

Norma finale

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, le parti concordano che l'A.Ra.N. provvederà a diramare alle amministrazioni interessate una circolare redatta sulle base delle disposizioni contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e di quanto disposto con il presente Protocollo di intesa.

Circolare ARAN n° 1 del 16 gennaio 2025 con oggetto “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

(Si riporta solo il paragrafo della premessa della circolare ARAN in oggetto, omettendo di riportare i restanti contenuti che sono stati riepilogati all'interno del presente manuale)

§ 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022 (*nel proseguo del seguente documento indicato semplicemente come **ACNQ 12 aprile 2022***), con il Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) - che si terranno nei giorni **14, 15 e 16 aprile 2025**, nonché la tempistica e gli adempimenti delle procedure elettorali.

La presente nota è finalizzata a fornire ogni chiarimento utile al corretto svolgimento delle elezioni - indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo - anche alla luce del nuovo Regolamento elettorale contenuto nell'ACNQ 12 aprile 2022.

Le Amministrazioni sono invitate a partecipare e condividere la presente nota con le proprie eventuali sedi “periferiche” individuate come autonome sedi RSU, con le organizzazioni sindacali presentatrici di lista e con le commissioni elettorali.

La consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, nel pieno rispetto della libertà sindacale, è finalizzata ad agevolare le Commissioni stesse nell'adempimento dei propri compiti ed in particolare nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Si precisa che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. Per maggiori informazioni su tale punto si veda infra § 21.

Si fa, infine, presente che nel prosieguo della presente nota, **con il termine “Amministrazione”** sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché le istituzioni scolastiche ed educative, mentre **con la dizione “comparti”** si intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui da ultimo al CCNQ del 22 febbraio 2024.

Con il termine “collegio elettorale” o “collegio”, si intende l'ambito di elezione della RSU, che:

- 1) **per Amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca** (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** coincide con la sede di elezione RSU come individuata dal processo di mappatura di cui all'art. 2 del *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto il 20 novembre 2024;
- 2) **per tutte le altre Amministrazioni** coincide con l'unica sede di elezione RSU dell'Amministrazione stessa.

Con il termine “Sezione” o “Sezione elettorale”, si intende il luogo fisico individuato per l'esercizio del diritto di voto. Qualora l'articolazione interna su base territoriale del collegio elettorale lo richieda, possono essere istituite più sezioni elettorali all'interno del Collegio.

CCNQ 22.02.2024 PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2022-2024)



**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE
DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2022-2024)**

In data 22 febbraio 2024, alle ore 15:00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato *Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024)*:

Per l'A.Ra.N.: *il Presidente* - Cons. Antonio NaddeoFIRMATO.....

Per le Confederazioni Sindacali:

CGILFIRMATO.....
CGSFIRMATO.....
CIDANON FIRMATO.....
CISALFIRMATO.....
CISLFIRMATO.....
CODIRPFIRMATO.....
CONFEDIRFIRMATO.....
CONFSALFIRMATO.....
COSMEDFIRMATO.....
CSEFIRMATO.....
UILFIRMATO.....
USBNON FIRMATO.....

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..
3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel prosieguo del presente contratto è indicato come d.lgs. n. 165 del 2001.

ART. 2

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

- A) Comparto delle Funzioni Centrali;
- B) Comparto delle Funzioni Locali;
- C) Comparto dell'Istruzione e della Ricerca;
- D) Comparto della Sanità.

ART. 3

Comparto delle Funzioni Centrali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:

I.:

- Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL;
- Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA;
- Agenzia Italiana per la Gioventù – AIG, già Agenzia Nazionale per i Giovani;
- Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro – ANPAL, fino alla data di decorrenza della sua soppressione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 e s.m.i.;
- Agenzia per la Coesione Territoriale (fino al 30 novembre 2023);
- Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo sviluppo – AICS;
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE;
- Agenzia per l'Italia digitale – AGID;
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC;
- Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR;
- Agenzia Nazionale per la meteorologia e climatologia – ItaliaMeteo;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL;
- Centro interforze studi applicazioni militari – CISAM;
- Centro di supporto e sperimentazione navale – CSSN;
- Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

II.:

- Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

III.:

- Accademia nazionale dei Lincei;
- Aero Club d'Italia – AeCI;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;
- Automobile Club d'Italia – ACI;
- Autorità di Bacino Distrettuali;
- Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque;
- Club Alpino Italiano – CAI;
- Consorzio dell'Adda;
- Consorzio dell'Oglio;
- Consorzio del Ticino;
- Ente nazionale per il Microcredito – ENM;
- Enti Parco nazionali;
- Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
- Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana;
- Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL;
- Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS;
- Lega italiana per la lotta contro i tumori – LILT;
- Lega navale italiana - LNI;
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 920, della L. 30.12.2021, n. 234;
- Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;

IV.:

- Ente nazionale aviazione civile – ENAC;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.

ART. 4

Comparto delle Funzioni Locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti;
- Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 5

Comparto dell'Istruzione e della Ricerca

1. Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della Ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da:

I.:

- Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;

II.:

- Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti Superiori di Studi Musicali anche a seguito della loro trasformazione in Conservatori di musica statali;

III.:

- Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

IV.:

- Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA;
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA
- Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – (AREA Science Park);
- Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA;
- Istituto italiano di studi germanici – IISG;
- Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" – INdAM;
- Istituto nazionale di astrofisica – INAF;

- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE;
- Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- Istituto nazionale di statistica – ISTAT;
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI;
- Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN;
- Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP;
- Istituto superiore di sanità – ISS;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”;
- Stazione zoologica “Antonio Dohrn”;

V.:

- Agenzia spaziale italiana – ASI;

VI.:

- Personale ex ISPEL transitato all’INAIL ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.L. 78/2010;
- personale ex ISFOL transitato all’ANPAL ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2015 fino alla data di decorrenza della soppressione dell’ANPAL ai sensi dell’art. 3 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 e s.m.i..

ART. 6

Comparto della Sanità

1. Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’art. 5, comma 1, punto III;
- Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
- Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per la ricerca medica e di sanità pubblica;
- Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 – ARES 118;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza – AREU;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna – AREUS;
- Azienda Zero;
- Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale –ESTAR;

- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS;
- Agenzia Regionale di coordinamento per la salute – ARCS;
- Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo – ACSS;
- Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia – AReSS Puglia;
- Azienda ligure sanitaria della regione Liguria – A.LI.SA.;
- Azienda Regionale della Salute Sardegna – ARES Sardegna;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica – RSA;
- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP;
- Agenzie regionali per la protezione ambientale – ARPA;
- Altri enti del servizio sanitario.

ART. 7

Aree dirigenziali

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

- A) Area delle Funzioni Centrali;
- B) Area delle Funzioni Locali;
- C) Area dell'Istruzione e della Ricerca;
- D) Area della Sanità.

2. L'area delle Funzioni Centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all'art. 3 del presente CCNQ, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di cui all'art. 5, comma 1, punto VI del presente CCNQ.

3. L'area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all'art. 4 del presente CCNQ, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6 del presente CCNQ, nonché i segretari comunali e provinciali.

4. L'area dell'Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e Ricerca di cui all'art. 5 del presente CCNQ.

5. L'area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri, sanitari e delle professioni sanitarie delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6 del presente CCNQ, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.



ART. 8

Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno dei comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area, e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

ART. 9

Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo **sostituiscono** quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione (2019-2021) stipulato in data 3 agosto 2021 e nel CCNQ per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021 stipulato il 10 agosto 2022.

CCNQ 04.12.2017 aggiornato e coordinato con il CCNQ 19.11.2019 e il **CCNQ 30.11.2023** – Ripartizione dei **distacchi e dei permessi** tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel **triennio 2022-2024**



**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DI RIPARTIZIONE
DEI DISTACCHI E DEI PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE AREE DI
CONTRATTAZIONE NEL TRIENNIO 2022 - 2024**

In data 30 novembre 2023, alle ore 14.30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato *Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022 - 2024*

Per l'A.Ra.N.: *il Presidente* - Cons. Antonio Naddeo _____ FIRMATO _____

Per le Confederazioni Sindacali:

CGIL	_____ NON FIRMATO _____
CGS	_____ FIRMATO _____
CIDA	_____ FIRMATO _____
CISAL	_____ FIRMATO _____
CISL	_____ FIRMATO _____
CODIRP	_____ FIRMATO _____
CONFDAS	_____ FIRMATO _____
CONFEDIR	_____ FIRMATO _____
CONFSAL	_____ FIRMATO _____
COSMED	_____ FIRMATO _____
CSE	_____ FIRMATO _____
UIL	_____ FIRMATO _____
USB	_____ FIRMATO _____

TITOLO III

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2022-2024

Art. 5

Diritto di affissione

1. I soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, **in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili** a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, **utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici**. Agli stessi le amministrazioni forniscono, **a richiesta, l'elenco degli eventuali indirizzi mail istituzionali del personale dipendente** (Si evidenzia che su detta previsione, a marzo 2024, sono stati mossi dei rilievi da parte del GPDP. In proposito l'Aran, il 20 novembre 2024, ha emanato la Circolare n. 1/2024 con allegata la nota del GPDP n. 126839 del 29/10/2024, pubblicata sul sito istituzionale dell'ARAN nella sezione "Contrattazione", "Contratti Quadro", "Prerogative Sindacali" alla voce "Circolari").

ART. 27

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

- 1) Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a n. 1.137 unità.
- 2) Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (*Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure*).
- 3) Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto **tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative**, secondo i criteri definiti all'art. 9 commi 3 e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.
- 4) In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
- 5) I distacchi di cui all'art. 9, comma 3, lett. b, sono assegnati come segue:
 - a) comparto Funzioni centrali: ASGB
 - b) comparto Istruzione e ricerca: SINDIKAT SLOVENSKE SOLE
 - c) comparto Sanità:SAVT*

*il distacco è assegnato al SAVT con riserva che si scioglierà all'esito del giudizio attualmente pendente in Corte di Cassazione ed avente ad oggetto la natura di organizzazione sindacale che tutela esclusivamente i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche.

ART. 28

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1) Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 30 minuti alla RSU;
- b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5 e 5-bis.

2) Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
- b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

3) Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'art. 14 del ACNQ del 12 aprile 2022, può fruire dei permessi di cui al comma 2, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 2.

4) I permessi di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31 comma 4 (*Norme finali comparti di contrattazione*), secondo le modalità indicate nell'art. 11 (*Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato*).

5) Nel comparto Sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

5-bis. Nel comparto Funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nelle seguenti misure massime:

- 38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti;
- 57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.

6) Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le Istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7) Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 6 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 29

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

- 1) Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nei comparti è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 8.
- 2) Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno continua ad essere pari a n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.
- 3) I contingenti di cui alla tavola 9 sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.
- 4) In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

ART. 30

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE – PERSONALE COMPARTO

- 1) Per l'applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2023-2024. A tal fine:
 - a) le associazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'Istruzione e del merito, non oltre il giorno 30 giugno 2023 per le Istituzioni scolastiche ed educative e non oltre il giorno 31 luglio 2023 per le Istituzioni di alta formazione, le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all'art. 12 (*Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure*), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 28 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*);
 - b) le variazioni dei distacchi previsti dalla ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 rispetto a quelli previsti dal Titolo III del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024;
 - c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024. Per i soli docenti, qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2023, senza interruzione dell'anzianità di servizio.
- 2) Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 7 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*), per le Istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all'art. 28, comma 2, lett. b) (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*). A tal fine, l'Aran comunica tempestivamente al Ministero

dell'Istruzione e del Merito il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

ART. 31

NORME FINALI – COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

- 1) Il presente Titolo III conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.
- 2) Le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 ed avranno validità sino alla sottoscrizione del successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.
- 3) L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento a decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 30, comma 1 (*Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione*) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.
- 4) A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
- 5) Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
- 6) Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
- 7) Qualora a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2022-2024 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 1 a 14 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (*Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato – Procedure*).

8) Laddove, a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2022-2024, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (*Modalità di recupero delle prerogative sindacali*). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (*Modalità di recupero delle prerogative sindacali*), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.

**TAVOLA 1
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE
EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001**

CGIL
CGS
CISAL
CISL
CONFSAL
CSE
UIL
USB

**TAVOLA 2
RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA I COMPARTI**

numero distacchi

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	290
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	271
COMPARTO SANITA'	194
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	381
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	1
totale	1.137

TAVOLA 3 - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FP	63	CISL	7
FP CGIL	53	CGIL	6
UIL PA	48	UIL	5
CONFSAL UNSA	40	CONFSAL	4
FLP	23	CGS	2
USB PI	18	USB	2
CONFINTESA FP	16	CONFINTESA	2
		ASGB	1
totale	261		29

TAVOLA 4 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
FP CGIL	95	CGIL	10
CISL FP	78	CISL	9
UIL FPL	50	UIL	6
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	21	CISAL	2
totale	244		27

TAVOLA 5 - COMPARTO SANITA' - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FP	45	CISL	5
FP CGIL	42	CGIL	4
UIL FPL	36	UIL	4
FIALS	21	CONFSAL	2
NURSIND	19	CGS	2
NURSING UP	12	CSE	1
		SAVT*	1
totale	175		19

* il distacco è assegnato al SAVT con riserva che si scioglierà all'esito del giudizio attualmente pendente in Corte di Cassazione ed avente ad oggetto la natura di organizzazione sindacale che tutela esclusivamente i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche.

TAVOLA 6 - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA¹ - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FSUR	90	CISL	10
FLC CGIL	90	CGIL	10
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	58	UIL	6
SNALS CONFSAL	48	CONFSAL	5
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	35	CGS	4
ANIEF	22	CISAL	2
		SINDIKAT SLOVENSKE SOLE	1
totale	343		38

¹ Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 6 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 82; FLC CGIL 81; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 52; SNALS CONFSAL 43; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 31; ANIEF 20. Confederazioni: CISL 9, CGIL 9; UIL 6; CONFSAL 4; CGS 3; CISAL 2; SINDIKAT SLOVENSKE SOLE 1

TAVOLA 7 - COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
SNAPRECOM	1	CISAL	0
USB PI	0	USB	0
CISL FP	0	CISL	0
FLP	0	CSE	0
SIPRE	0	USAE	0
FP CGIL	0	CGIL	0
totale	1		0

**TAVOLA 8
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE**

<i>confederazioni</i>	<i>ore permessi</i>
CGIL	1.554
CGS	1.554
CISAL	1.554
CISL	1.554
CONFSAL	1.554
CSE	1.554
UIL	1.554
USB	1.554
totale	12.432

**TAVOLA 9
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI
DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI**

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	22.210
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	49.713
COMPARTO SANITA'	45.641
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	60.534
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	216
totale	178.314

**TAVOLA 10
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI**

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FP	5.355
FP CGIL	4.533
UIL PA	4.068
CONFSAL UNSA	3.414
FLP	2.001
USB PI	1.518
CONFINTESA FP	1.321
totale	22.210

**TAVOLA 11
COMPARTO FUNZIONI LOCALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI**

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
FP CGIL	19.298
CISL FP	15.859
UIL FPL	10.183
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	4.373
totale	49.713

**TAVOLA 12
COMPARTO SANITA'
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI**

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FP	11.789
FP CGIL	10.845
UIL FPL	9.452
FIALS	5.354
NURSIND	5.039
NURSING UP	3.162
totale	45.641

**TAVOLA 13²
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI**

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FSUR	15.987
FLC CGIL	15.869
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	10.264
SNALS CONFSAL	8.419
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	6.118
ANIEF	3.877
totale	60.534

² Il numero massimo di ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari indicati nella tavola 13 fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 14.799; FLC CGIL 14.691; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 9.502; SNALS CONFSAL 7.794; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 5.664; ANIEF 3.589.

TAVOLA 14
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
SNAPRECOM	58
CISL FP	46
USB PI	42
FLP	39
SIPRE	19
FP CGIL	12
totale	216

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 5

Potere di organizzazione

(Art.4 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs. n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs. n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs. n.80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro **(, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici))** sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, **((fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,))** ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75))**.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.

Articolo 9

(Partecipazione sindacale).

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.**

Articolo 42

Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

(Art.47 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs. n.396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi

seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

*3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la **partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché' assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43.***

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché' siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché' abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza

quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

Articolo 43

Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva

(Art.47-bis del d.lgs. n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs. n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs. n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs. n.80 del 1998, come modificato dall'art.22, comma 4 del d.lgs.n.387 del 1998)

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo **((40, commi 3-bis e seguenti))**, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle

eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

Articolo 72

Abrogazioni di norme

(Art. 74 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
 - a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
 - c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
 - d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
 - e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
 - f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;

- g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
 - h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
 - i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
 - j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
 - k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254;
 - l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 - n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
 - o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
 - p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
 - q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
 - r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
 - s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
 - t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 - u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 - v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 - w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
 - x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n.692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
 - y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 - z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
 - aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
 - bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
 - cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
 4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.

5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7 8 e 9 dell'articolo 55 del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

TERZA PARTE

IL PRONTUARIO

FIGURE DI RIFERIMENTO

CANDIDATO: è il lavoratore che si presenterà nella lista per farsi eleggere nel proprio ufficio di appartenenza;

LISTA: modulo prestampato sul quale sono riportati i candidati che parteciperanno alle elezioni;

PRESENTATORE DI LISTA: colui che materialmente presenterà all'ufficio o alla commissione elettorale la lista;

SOTTOSCRITTORI DI LISTA: sono i lavoratori che firmano una lista (sostengono le candidature ivi riportate);

COMMISSIONE ELETTORALE: organismo deputato alla organizzazione ed al controllo dello svolgimento delle consultazioni. I suoi componenti sono designati dai sindacati presentatori di liste.

COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE: lavoratore designato dal sindacato presentatore di lista in seno alla Commissione Elettorale;

SCRUTATORE: lavoratore designato dal sindacato presentatore di lista che curerà la fase esecutiva delle elezioni.

COMPONENTE DEL COMITATO DEI GARANTI: lavoratore designato dal sindacato presentatore di liste che curerà presso la DPL territoriale la fase di eventuali ricorsi d'interesse della FLP.

ISTRUZIONI IN SINTESI

- 1) **Sin dal 28 gennaio 2025, le OO.SS. possono chiedere, a tutti gli Enti individuati come sede di RSU, l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto** distintamente per sesso, **nonché sottoelenchi** anch'essi in ordine alfabetico, **articolati** in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU. Possono essere possibili seggi elettorali staccati.
- 2) L'unica **denominazione** per le nostre liste è **FLP**.
- 3) La lista **FLP (scheda 2)** deve essere presentata con lo stesso **simbolo** e la stessa dicitura in tutti i collegi elettorali.
- 4) La **sottoscrizione della lista** deve essere effettuata dai dipendenti in servizio presso la circoscrizione elettorale nel numero minimo necessario in base al regolamento (2% fino a 2000 dipendenti ed 1% con un massimo di 200 per Enti con un numero di dipendenti da 2001 in poi).
 - E' opportuno **far sottoscrivere la lista dal maggior numero possibile di lavoratori**.
 - **Si può sottoscrivere una sola lista**. Poiché non vi è alcuna possibilità di verificare l'autenticità delle firme raccolte, i soggetti che presentano liste potrebbero cercare di inficiare la raccolta di firme altrui. A questo proposito suggeriamo di inserire al fianco della firma almeno la rilevazione degli estremi di un documento di riconoscimento del sottoscrittore di lista.
 - I sottoscrittori della lista **possono essere candidati**.

- 5) Il **presentatore della lista** è un dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale, oppure un dipendente delegato dal sindacato (in tal caso la delega deve essere allegata alla lista).
- **Può essere anche un dirigente sindacale esterno all'ufficio sede di RSU.**
 - **Non può essere candidato.**
 - **Può presentare liste in più sedi di RSU**
 - **La firma del presentatore della lista deve essere autenticata nei modi di legge o dal responsabile dell'ente, tranne se la lista viene presentata tramite pec con firma digitale.**
- 6) **Le liste**, sottoscritte dai lavoratori e firmate dal presentatore, **possono anche essere spedite con raccomandata**, che dovrà in ogni caso pervenire alla Commissione elettorale o all'Amministrazione **entro il 14 marzo 2025.**
- 7) **Possono essere candidati** i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche se a part-time ed i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).
- In ogni ufficio individuato come sede di RSU, potranno essere candidati nella lista **FLP un numero di lavoratori pari a quello dei componenti la RSU da eleggere maggiorato di 1/3.**
 - Nella lista potranno candidarsi lavoratori in servizio presso l'ufficio (o il gruppo di uffici accorpati) sede di RSU, **anche se non iscritti a nessun sindacato;**
 - **Potranno ricandidarsi anche lavoratori già eletti nelle precedenti RSU.**
- 8) La **designazione del componente FLP della Commissione elettorale** va effettuata dal sindacato presentatore di lista, entro il **6 febbraio 2025** (utilizzando la **scheda 4**) termine ultimo per la costituzione formale o eventualmente aggiunto, **entro il 14 marzo 2025** termine ultimo per la presentazione delle liste (ipotesi da cercare di evitare).
- Il componente della Commissione elettorale **non può essere candidato.**
 - Il componente della Commissione elettorale **deve essere in servizio presso l'Ufficio** (o il gruppo di uffici accorpati) **sede di RSU.**
 - Si raccomanda di **porre particolare attenzione all'individuazione** del Componente di Commissione Elettorale, **essendo questo il ruolo più delicato ed importante** al fine di garantirci che le consultazioni avvengano nella totale correttezza e con la necessaria tutela per le nostre liste.

Per qualsiasi ulteriore spiegazione, sono a vostra disposizione:

@ Le segreterie dei Coordinamenti Nazionali della FLP presso i loro recapiti
(vedere all'inizio);

@ La Segreteria Generale della FLP – tel. 06 042013410 / 06 42000358 / 06 42010899
cellulare 393 92 55 731- e-mail: flp@flp.it
sito internet: www.flp.it

SCADENZE ED ADEMPIMENTI PIU' IMPORTANTI

SCADENZE:

27 gennaio 2025 Lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025 Martedì	- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali <u>che ne fanno richiesta</u> ; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
6 febbraio 2025 Giovedì	termine iniziale per l'insediamento della Commissione elettorale
14 marzo 2025 Venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025 Lunedì	termine finale per l'insediamento della Commissione elettorale
3 aprile 2025 Giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
14-15-16 aprile 2025 Lunedì Martedì Mercoledì	votazioni
Dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	Scrutinio
17 - 24 aprile 2025 da Giovedì a Giovedì	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile – 6 maggio 2025 da Lunedì a Martedì	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

ELENCO DELLA MODULISTICA

SCHEDA N°	MOTIVO
1	Richiesta elenchi
2	Lista
3	Accettazione candidatura
4	Designazione componente FLP nella commissione elettorale
5	Designazione scrutatori
6	Designazione comitato garanti
7	Ricorso commissione elettorale prima della elezione
8	Ricorso commissione elettorale dopo elezione
9	Ricorso comitato garanti
10	Logo FLP a colori per elezioni

ADEMPIMENTI PER LE PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- Scelta dei candidati
- Sottoscrizione liste
- Presentazione liste

ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI ELETTORALI

- Designazione del componente della Commissione Elettorale
- Designazione degli Scrutatori
- Designazione del componente del Comitato dei Garanti

ALTRI TERMINI

Affissione all'albo del verbale delle Elezioni	Per 5 giorni dopo le elezioni
Proclamazione dei risultati	Trascorsi i 5 giorni di affissione del verbale, nel caso non siano stati presentati ricorsi
Ricorsi alla Commissione Elettorale	Nei 5 giorni di affissione nell'albo dei risultati
Esame dei ricorsi presentati alla Commissione Elettorale	Entro 48 ore dalla presentazione
Termine per la presentazione del ricorso al Comitato dei Garanti	Entro 10 giorni dalla decisione della Commissione Elettorale
Termine per espressione parere del Comitato dei Garanti	10 giorni

TABELLA N. 2 (art. 32 del Regolamento)

Comparto Istruzione e Ricerca

ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1.250 DIPENDENTI

0. **Numero di firme** necessarie per la presentazione di liste ai sensi dell'art. 18 Regolamento

2 % di 1250 ⇒ 25

1. **Validità delle elezioni** ai sensi dell'art.2 del Regolamento

metà più uno degli aventi diritto (1.250 / 2 + 1) ⇒ 626

2. **Calcolo dei seggi da assegnare** ai sensi dell'art.4 del

Dipendenti da 0 a 200 ⇒ 3
da 201 a 500 ⇒ 3
da 501 a 800 ⇒ 3
da 801 a 1.100 ⇒ 3
da 1.101 a 1.250 ⇒ 3

TOTALE 15

3. **Calcolo del quorum** richiesto per l'assegnazione del seggio

Numero votanti / seggi da assegnare

1.250 / 15 ⇒ QUORUM 83

4. **Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei seggi**

LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	450	83	5	35
B	290	83	3	41
C	380	83	4	48
D	130	83	1	47

Essendo stati assegnati 13 seggi su un totale di 15, i restanti 2 seggi vengono assegnati alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

La definitiva ripartizione dei seggi è la seguente:

LISTA	SEGGI	TOTALE
A	5	5
B	3	3
C	4 + 1	5
D	1 + 1	2

SCHEMA ESPLICATIVA – Comparti Funzioni Centrali e PCM

Componenti RSU da eleggere			Lista FLP			
Dipendenti in forza all'Ente	ACQ 12.04.2022 + ACQI 16.11.2023	Totali Componenti da eleggere	Numero massimo dei candidati (non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere)	Firme 2% minimo	Dipendenti in forza all'Ente	Preferenze
Fino a 15	1	1	2	1	FINO A 15	1
Da 16 A 50	3	3	4	1	DA 16 A 50	1
Da 51 a 100	5	5	7	2	DA 51-100	1
Da 101 a 200	7	7	9	3	DA 101-150	1
				4	DA 151-200	
Da 201 a 500	7+3	10	13	5	DA 201-250	2
				6	DA 251-300	
				7	DA 301-350	
				8	DA 351-400	
				9	DA 401-450	
				10	DA 451-500	
Da 501 a 800	10+3	13	17	11	DA 501-550	2
				12	DA 551-600	
				13	DA 601-650	
				14	DA 651-700	
				15	DA 701-750	
Da 801 a 1100	13+3	16	21	16	DA 751-800	2
				17	DA 801-850	
				18	DA 851-900	
				19	DA 901-950	
				20	DA 951-1000	
				21	DA 1001-1050	
Da 1101 a 1400	16+3	19	25	22	DA 1051-1100	2
				23	DA 1101-1150	
				24	DA 1151-1200	
				25	DA 1201-1250	
				26	DA 1251-1300	
				27	DA 1301-1350	
Da 1401 a 1700	19+3	22	29	28	DA 1351-1400	2
				29	DA 1401-1450	
				30	DA 1451-1500	
				31	DA 1501-1550	
				32	DA 1551-1600	
				33	DA 1601-1650	
Da 1701 a 2000	22+3	25	33	34	DA 1651-1700	2
				35	DA 1701-1750	
				36	DA 1751-1800	
				37	DA 1801-1850	
				38	DA 1851-1900	
				39	DA 1901-1950	
				40	DA 1951-2000	

Negli ENTI con un numero di dipendenti da 2001 in poi, per la presentazione delle liste, è richiesto un numero di firme di sottoscrizione di lavoratori dipendenti pari a 40 più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme (si consiglia di raccogliere, se possibile, qualche firma in più).